

Assemblea Regionale Siciliana

CCCXLIV. SEDUTA

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (Annunzio di presentazione)	5659
Disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia » (401) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5669 5670, 5673, 5675, 5676, 5677, 5679, 5680 5681, 5682, 5683, 5694
MAROTTA	5662, 5667, 5672, 5678, 5679, 5687
BIANCO	5662, 5665, 5669, 5675, 5676, 5677, 5681, 5683
NICASTRO	5663, 5665, 5683
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	5664, 5666 5679, 5683
MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	5665, 5669, 5675, 5677
FRANCHINA	5666, 5670, 5678, 5679, 5681, 5682, 5684
RESTIVO, Presidente della Regione	5665, 5669
STABILE	5669, 5679
MARCHESE ARDUINO	5669
D'ANTONI	5669
BEVILACQUA	5672
PANTALEONE	5673
D'AGATA	5676
DI CARA	5676
MONTEMAGNO	5683
CUFFARO	5684
CRISTALDI, relatore di minoranza	5687
TAORMINA	5688
CASTROGIOVANNI	5690
COLAJANNI POMPEO	5690
MONTALBANO, relatore di minoranza	5693
STARRABBA DI GIARDINELLI	5693
(Votazioni segrete)	5661, 5676
(Risultati delle votazioni)	5661, 5676
Interrogazioni:	
(Annunzio)	5659
(Annunzio di risposte scritte)	5661

ALLEGATO

Risposte scritte ad interrogazioni:

Risposta dell'Assessore all'industria ed al commercio alla interrogazione n. 942 dello onorevole Gentile	5695
Risposta dell'Assessore ai lavori pubblici alla interrogazione n. 534 dell'onorevole Barbera Gioacchino	5695

La seduta è aperta alle ore 16,45.

BENEVENTANO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge di iniziativa governativa.

PRESIDENTE. Comunico, che è stato presentato dal Governo il seguente disegno di legge, che è stato trasmesso alla Commissione legislativa per i lavori pubblici, le comunicazioni, i trasporti ed il turismo: « Utilizzazione del fondo di lire trenta miliardi stanziato nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1949-50 ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto regionale » (522).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BENEVENTANO, segretario:

« Al Presidente della Regione, per sapere:

1) se è a conoscenza che per limiti di età è stato allontanato quale membro effettivo

della Giunta provinciale amministrativa di Catania l'unico rappresentante dei partiti di sinistra e al suo posto il Delegato regionale intende nominare un democristiano. In tal caso la Democrazia cristiana avrebbe due rappresentanti effettivi presso la Giunta (gli altri partiti hanno la loro rappresentanza), mentre i partiti di sinistra non avrebbero alcun rappresentante;

2) se intenda intervenire — dato che il prefetto Biancorosso, titolare della Autorità tutoria della provincia, pur sollecitato, non ha creduto di avvalersi del suo Ufficio — per evitare l'illecito politico che suona evidente spregio del principio di democrazia, o per riparare nel caso che la nomina venga nel frattempo perfezionata. » (1181) (*Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza*)

BONFIGLIO - COLOSI.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per sapere se non creda opportuno costruire un lotto di case popolari nella borgata di Boccadifalco (Palermo). Tale borgata, nel periodo bellico, è stata duramente colpita dai bombardamenti aerei, per cui oltre cento alloggi sono stati distrutti, costringendo la popolazione a vivere ammassata in abitazioni malsane. » (1179) (*Lo interrogante chiede la risposta scritta*)

BARBERA GIOACCHINO.

« All'Assessore alla pubblica istruzione:

1) per conoscere quali provvedimenti intende adottare per ovviare al grave inconveniente determinato dalla mancanza di locali per la scuola di avviamento professionale di Boccadifalco. Attualmente le lezioni sono tenute in locali insufficienti, anti-igienici, senza luce, costringendo gli insegnanti a svolgere le lezioni in diversi turni con grave pregiudizio del profitto;

2) per sapere perchè l'edificio di cui si parla, per il quale già da quattro anni sono pronte tutte le pratiche per dare in appalto i lavori, non è stato più costruito, essendo già da tempo pronto il terreno. » (1180) (*L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza*)

BARBERA GIOACCHINO.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore ai lavori pubblici, per sapere se corrispondono a verità le voci, che si afferma messe in giro da rappresentanti autorevoli dell'Ammi-

nistrazione provinciale di Catania e della Prefettura, secondo le quali l'erogazione della somma di 600milioni di già assegnata al Comune di Catania dalla Regione — parte, per 145milioni, già erogata — verrà effettuata tramite gli organi provinciali e sotto la diretta amministrazione dei medesimi. Ciò, si aggiunge e precisa, anche perchè gli Uffici tecnici dell'Amministrazione comunale non ispirano fiducia. Gli interroganti;

premessi che l'assegnazione della cifra di 600milioni venne fatta su progetti approvati dall'Amministrazione comunale e redatti dai propri uffici tecnici con precisa elencazione delle singole opere e della cifra di spesa ad ognuna di esse riferentesi, ed in considerazione, pertanto, che la cifra anzidetta si riferisce a specifiche e ben determinate opere, l'attuazione delle quali non può dipendere da un organo diverso di quello che ha programmato, ottenendone, a quel titolo, il finanziamento e, conseguentemente, la responsabilità dell'attuazione e dell'Amministrazione;

considerato, altresì, che gli stessi organi, i quali, a quanto sembra, sostengono l'opportunità — se non addirittura il diritto — di controllo e graduale erogazione, non erano affatto di tale avviso al momento in cui il suddetto stanziamento il Comune ottenne, il che, nella fase politica, delicatissima e ben nota, che il Comune di Catania attraversa, apparirebbe troppo contraddittorio;

considerato che una manifestazione di sfiducia verso un organo tecnico di una amministrazione in tal senso palesata suona come ingerenza dannosa di elementi estranei a solo fine politico;

chiedono sentire smentite le gratuite affermazioni sopra denunciate ed avere, altresì, conferma della erogazione, giusta l'impegno a suo tempo assunto dalla Regione verso il Comune di Catania, al quale ovviamente spetta il diritto di impiego ed esecuzione delle opere di amministrazione dei fondi relativi, conformemente alla progettazione e per la responsabilità che ne ha assunto ed assume di fronte alla Regione ed ai cittadini. » (1182) (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*)

GALLO CONCETTO - CASTROGIOVANNI -
CALTABIANO.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè annunziate saranno iscritte all'ordine del gior-

no, per essere svolte al loro turno. Quelle per le quali è stata chiesta la risposta scritta saranno inviate al Governo.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute, da parte del Governo, le risposte scritte alle interrogazioni degli onorevoli Barbera Gioacchino e Gentile e che esse saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia » (401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia ».

Ricordo che si deve ora ripetere la votazione per scrutinio segreto dell'articolo 29 bis Napoli ed altri, che, nella precedente seduta, ha avuto esito nullo.

Rileggo, pertanto, l'articolo 29 bis Napoli ed altri:

Art. 29 bis.

Demanio agricolo regionale.

« I terreni di cui agli articoli 18 e seguenti sono conferiti al Demanio agricolo della Regione, che li utilizza o assegna secondo le disposizioni del Capo II del presente titolo.

Il Demanio agricolo della Regione è amministrato dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia. »

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta dell'articolo aggiuntivo 29 bis Napoli ed altri.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	78
Favorevoli	33
Contrari	45

(L'Assemblea non approva).

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Aiello - Alessi - Ausiello - Barbera Gioacchino - Barbera Luciano - Beneventano - Bianco - Bongiorno Giuseppe - Bongiorno Vincenzo - Borsellino Castellana - Bosco - Cacciola - Cacopardo - Caligian - Caltabiano - Castorina - Castrogiovanni - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Di Cara - Di Martino - Drago - Faranda - Ferrara - Franchina - Franco - Gallo Concetto - Gallo Luigi - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - Guarnaccia - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Lo Presti - Luna - Majorana - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Marotta - Milazzo - Mineo - Monastero - Mondello - Montalbano - Montemagno - Napoli - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Papa D'Amico - Pellegrino - Petrotta - Potenza - Ramirez - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Semeraro - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Vaccara - Verducci Paola.

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Comunico, che gli onorevoli Alessi, Barbera Luciano, D'Antoni, Bevilacqua, Di Martino, Monastero e Montemagno hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 29 bis.

« Dalla data in cui i piani di conferimento o loro singole parti diventano esecutivi, i terreni che ne formano oggetto sono trasferiti all'Ente per la riforma agraria in Sicilia, che provvede alla loro assegnazione a norma degli articoli seguenti.

L'assegnazione è, in ogni caso, soggetta ad un periodo di prova di tre anni sotto condizione risolutiva espressa.

Per il periodo di venti anni qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale, avente per oggetto il terreno assegnato, è nullo di pieno diritto.

Durante lo stesso termine i diritti dell'assegnatario non possono essere oggetto di provvedimenti cautelari nè di esecuzione forzata, se non a favore dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

All'assegnatario che muore prima di avere pagato l'intero prezzo o, nella ipotesi di enfiteusi, prima di avere esercitato il riscatto, subentrano i discendenti in linea retta ed in mancanza il coniuge non legalmente separato per sua colpa, semprechè abbiano i requisiti richiesti dal successivo articolo 32.

In caso contrario il terreno ritorna nella disponibilità dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia per essere destinato a nuova assegnazione e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad una indennità nella misura dello aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti apportati dal loro dante causa, nonchè, nel caso di assegnazione in proprietà, ad essere rimborsati delle quote di ammortamento versate dal dante causa. »

MAROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA. Dichiaro, anche a nome dello onorevole Napoli, di aderire a questo articolo aggiuntivo Alessi ed altri.

BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. La Commissione per l'agricoltura, ad unanimità, avendo ricevuto solo in questo momento il testo dell'articolo aggiuntivo Alessi ed altri, chiede, a norma di regolamento, il rinvio della discussione di 24 ore per potere procedere al suo esame.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la richiesta della Commissione s'intende accolta.

Passiamo, allora, all'articolo 30:

Art. 30.

Efficacia dei piani di conferimento.

« I piani di conferimento diventano esecutivi per la parte non impugnata dopo trenta giorni della pubblicazione nella *Gazzetta*

Ufficiale, e, per quella impugnata, dalla data di pubblicazione nella medesima delle decisioni dell'Assessore dell'agricoltura e delle foreste.

Divenuto esecutivo, il piano ha effetto verso i proprietari anche se, in conseguenza di omessa o inesatta denuncia, i terreni siano indicati sotto i nomi di coloro cui risultano intestati in catasto.

Dalla data in cui le singole parti del piano diventano esecutive, la normale gestione dei terreni da conferire continua immutata fino allo scadere dell'annata agraria. Le eventuali calorie sono oggetto di particolare valutazione stabilita dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia. »

All'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello e Colajanni Pompeo:

sostituire nel primo comma alla parola: « conferimento » le altre: « di cui all'articolo precedente »;

sostituire nel terzo comma alla parola: « conferire » le altre: « concedere in enfiteusi ».

aggiungere dopo il terzo comma i seguenti:

« Alle concessioni enfiteutiche coattive, alla determinazione del canone relativo ed alla occupazione temporanea di emergenza dei terreni si applicano, in quanto compatibili con le norme della presente legge, le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

Tutte le concessioni coattive in enfiteusi previste dalla presente legge sono dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

sostituire all'articolo 30 il seguente:

Art. 30.

Efficacia dei piani di conferimento.

« I piani di conferimento diventano esecutivi per la parte non impugnata dopo trenta

giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, e per quella impugnata, dalla data di pubblicazione sulla medesima delle decisioni dell'Assessore all'agricoltura.

I piani di conferimento come sopra divenuti esecutivi hanno valore di atto pubblico di trasferimento della proprietà a favore del Demanio agricolo della Regione di cui all'articolo 18 e sono trascritti a cura dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia nei modi e termini di legge.

Detti piani hanno effetto verso i proprietari anche se, in conseguenza di omessa o inesatta denuncia, i terreni non siano indicati sotto i nomi di coloro cui risultano intestati in catesto.

Dalla data della trascrizione di cui al secondo comma la normale gestione dei terreni da conferire continua immutata fino allo scadere dell'annata agraria.

Le eventuali calorie sono oggetto di particolare valutazione e la decisione in proposito è devoluta all'Ente per la riforma agraria in Sicilia. »

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Anche a nome degli altri firmatari degli emendamenti Pantaleone ed altri, aderisco al testo della Commissione, purché resti stabilito che la materia dell'enfiteusi, contenuta negli emendamenti stessi, sia trattata in seguito, senza che vi sia preclusione.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. D'accordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, rimane allora così stabilito. L'emendamento Napoli ed altri è da ritenersi superato a seguito delle precedenti votazioni.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo ai voti il primo comma dell'articolo 30 nel testo proposto dalla Commissione.

(E' approvato)

Pongo ai voti il secondo comma.

(E' approvato)

Pongo ai voti il terzo comma.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 30 nel suo complesso.

(E' approvato)

Comunico che sono stati a suo tempo, presentati dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino i seguenti articoli aggiuntivi:

Art. 30 bis.

Indennità di trasferimento.

« L'indennità di trasferimento e le modalità della sua corresponsione sono quelle che risulteranno dalla legge dello Stato.

Ove a causa di contestazioni pendenti o per qualsiasi altro motivo, l'indennità non fosse determinata al momento della trascrizione di cui all'articolo 30 e della consegna della quota al Demanio agricolo della Regione, il cedente ha diritto ad un canone annuo pari al 5 per cento del valore accertato ai fini della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con D. L. 29 marzo 1947, n. 243, relativamente al terreno scorporato.

Dalla data in cui la misura dell'indennità sarà definitiva e sino a quando essa non sarà corrisposta, il cedente ha diritto ad un canone annuo pari al 5 per cento del valore capitale dell'indennità ».

Art. 30 ter.

Impiego della indennità. Contributo della Regione.

« Ove il conferente si obbligasse ad impiegare l'importo della indennità di trasferimento corrispostagli in titoli, in opere di miglioramento della quota di terra a lui rimasta o in nuovi impianti industriali nella Regione, la quota di indennità costituita dai titoli è devoluta alla Regione.

Valutati i titoli al loro valore nominale la quota è aumentata di un 10 per cento a titolo di contributo.

Detta somma complessiva è dalla Regione erogata a scaglioni per pagamento di stati di avanzamento di lavori che devono essere visti dal Sindaco, dall'Ispettore provinciale e dal Genio civile competenti per territorio, nonchè dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

Le opere di miglioramento o di bonifica devono essere in ogni caso eccedenti quelle previste dal piano particolare di cui all'art. 6 e contenute in un piano suppletivo preventivamente approvato nei modi di legge e questo

non consegue la equiparazione ai fini delle provvidenze previste nel penultimo comma dell'art. 6.

Le opere per nuovi impianti industriali devono essere preventivamente indicate in un piano approvato nei modi ed ai sensi della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29.

L'atto di obbligo di cui al primo comma del presente articolo è reso all'Assessorato delle finanze ed a quello dell'agricoltura o della industria a seconda dell'impiego che s'intende dare alle somme.

L'Assessore alle finanze è autorizzato ad emanare il relativo regolamento entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge ».

Art. 30 *quater*.

Proprietà degli enti.

« I beni patrimoniali e demaniali degli enti pubblici e degli enti morali di assistenza e beneficenza e delle fondazioni, restano di proprietà di detti enti sotto la vigilanza tecnica dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia che stabilisce la trasformazione colturare più adatta e più aderente allo spirito della presente legge.

E' inibito ai detti enti di coltivare direttamente i terreni e gli eventuali contratti di concessione sono sottoposti all'approvazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia prima che al visto dell'autorità tutoria.

Ove ragioni tecniche lo consigliano l'Ente per la riforma agraria in Sicilia può costituire in detti terreni aziende modello.

Gli eventuali utili della gestione sono attribuiti all'Ente proprietario. »

Art. 30 *quinquies*.

Terreni dell'Ente di colonizzazione.

« I terreni dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, già dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, entrano a far parte del Demanio agricolo della Regione e vanno assegnati analogamente agli altri terreni.

Nell'assegnazione hanno titolo di preferenza gli attuali coloni. »

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Propongo che la discussione della parte dell'articolo 30 *bis* Napoli ed altri, che non è superata da precedente votazione, sia rinviata in sede di discussione dell'articolo 34, che tratta lo stesso argomento.

Propongo, inoltre, che l'articolo 30 *ter* Napoli ed altri sia discusso in sede di esame della parte finanziaria, perchè tratta di rimborso, di obbligazioni, di premi e, quindi, sostanzialmente, di materia che riguarda oneri finanziari conseguenti alla legge. Infine, propongo che la discussione dell'articolo 30 *quater* Napoli ed altri sia rinviata al titolo quarto, dove si parla dell'assegnazione dei beni degli enti pubblici.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, s'intendono accolte le proposte dell'onorevole La Loggia. L'articolo 30 *quinquies* deve ritenersi superato da precedente votazione.

Passiamo, quindi, all'articolo 31:

Art. 31.

Piani di riparazione.

« I terreni per i quali i piani di conferimento sono divenuti esecutivi vengono ripartiti in lotti a cura dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

Ogni lotto non può essere minore di tre ettari nè maggiore di sei.

Possono essere assegnati lotti inferiori a tre ettari quando si tratti di terreni di particolare feracità o posti nelle immediate adiacenze dei centri abitati o suscettibili di trasformazione o miglioramento.

Per ciascun lotto è indicato nel piano il modo di assegnazione ed è fissato il corrispettivo.

I piani di ripartizione sono approvati dallo Ispettorato agrario regionale e pubblicati nell'albo pretorio dei comuni nei cui territori sono inclusi i terreni lottizzati. Di tale pubblicazione è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

L'Ente per la riforma agraria in Sicilia, i sindaci ed i proprietari interessati hanno facoltà di ricorrere all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste entro un mese dall'annuncio pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, limitatamente all'ammontare del corrispettivo. »

Comunico che all'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello e Colajanni Pompeo:

sostituire nel primo comma alla parola: « conferimento » le altre: « cui all'articolo 29 »;

sostituire nel quarto comma alle parole: « il modo di assegnazione ed è fissato il corrispettivo » le altre: « il relativo canone enfiteutico »;

sostituire nel quinto comma alle parole: « dall'Ispettore agrario regionale » le altre: « dal Comitato regionale per la riforma agraria »;

sostituire nel sesto comma alle parole: « i Sindaci ed » le altre: « i Comitati comunali a mezzo del loro Presidente di loro iniziativa o su richiesta anche di uno solo degli iscritti negli elenchi di cui al seguente art. 32 e » ed alla parola: « corrispettivo » l'altra: « canone ».

— dall'onorevole Cristaldi:

sostituire al comma secondo e terzo il seguente:

« La estensione dei lotti deve essere sufficiente all'assorbimento totale di almeno una unità lavorativa, tenute presenti le trasformazioni da attuare e comunque le quote non dovranno essere inferiori ad un ettaro e superiori a cinque ettari. »

sostituire nel sesto comma alle parole: « ed i proprietari interessati » le altre: e gli aventi diritto »;

sostituire nel sesto comma alla parola: « limitatamente all'ammontare » le altre: « anche sull'ammontare »;

aggiungere dopo il sesto comma il seguente:

« I terreni ricadenti fuori del raggio di chilometri 5 dai centri abitati saranno attribuiti in ogni caso alle cooperative di lavoratori costituite fra gli aventi diritto all'assegnazione di cui all'art. 32. »

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

sostituire all'articolo 31 il seguente:

Art. 31.

Piani di riparazione.

« I terreni conferiti al Demanio della Regione, come previsto all'art. 18, ad eccezione di quelli concessi alle cooperative in virtù delle leggi sulle terre incolte o mal coltivate o per libera contrattazione tra le parti, vengono ripartiti in lotti a cura dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

Ogni lotto non può essere minore di tre ettari nè maggiore di sei.

Possono essere formati lotti inferiori a tre ettari quando si tratti di terreni di particolare fertilità o posti nelle immediate adiacenze dei centri abitati.

I piani di ripartizione sono approvati dallo Ispettore agrario regionale e pubblicati nell'albo pretorio dei comuni nei cui terreni sono inclusi i terreni lottizzati.

Di tale pubblicazione è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Regione. »

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Gli emendamenti presentati dagli onorevoli Pantaleone ed altri sono in gran parte superati.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari degli emendamenti Pantaleone ed altri, di considerare superati tutti gli emendamenti, ad eccezione di quello relativo al canone enfiteutico, per cui dovrebbe stabilirsi che il merito di questo emendamento sarà trattato in seguito. Accettiamo, quindi, il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

L'emendamento sostitutivo Napoli ed altri deve, inoltre, ritenersi superato da precedenti votazioni.

Resta l'emendamento Cristaldi sostitutivo del secondo e terzo comma.

La Commissione esprima il suo parere.

BIANCO. La Commissione conferma il proprio testo.

PRESIDENTE. E il Governo?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

FRANCHINA. Propongo di votare l'articolo 31 con precedenza sull'emendamento Cristaldi.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la proposta è accolta.

Pongo ai voti l'articolo 31.

(E' approvato)

L'emendamento Cristaldi deve intendersi, quindi, superato dalla precedente votazione.

Comunico che gli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino hanno, a suo tempo, presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 31 bis.

Aziende modello.

« Ai fini della creazione di aziende modello e pilota e di aziende di sperimentazione, di avviamento e di istruzione, ed allo scopo di creare zone di rimboschimento, di protezione e di rinsaldo, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia delimita e riserva al Demanio della Regione i terreni occorrenti.

Le aziende di sperimentazione, di avviamento e di istruzione saranno previste possibilmente in ogni comune agricolo della Regione. »

Ricordo, inoltre, che sulle aziende modello è stato presentato dall'onorevole Marino e da altri deputati un articolo aggiuntivo 49 bis.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Propongo che venga dichiarato superato da votazione precedente l'articolo 31 bis Napoli ed altri, restando stabilito che la materia relativa alle aziende modello sarà trattata quando si discuterà l'articolo aggiuntivo 49 bis Marino ed altri.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, è accolta la proposta dell'onorevole La Loggia.

Passiamo, quindi, all'articolo 32:

Art. 32.

Assegnazione dei lotti.

« Concorrono all'assegnazione dei lotti i lavoratori agricoli capifamiglia manuali colti-

vatori, compresi in appositi elenchi, che verranno compilati in ciascun comune, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a cura di una Commissione presieduta dal Pretore del mandamento e composta dal Sindaco del comune, dal Parroco, da un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, da un tecnico agricolo designato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante dell'Associazione degli agricoltori, da due rappresentanti dell'Associazione dei coltivatori diretti e da quattro rappresentanti dei lavoratori agricoli, designati dalle rispettive associazioni provinciali.

Il Segretario comunale assume le funzioni di segretario della Commissione.

Hanno diritto ad essere inclusi su loro domanda, da presentarsi non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, nell'elenco del comune in cui risiedono, i lavoratori agricoli capifamiglia che non siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette se non per il reddito relativo alla casa di abitazione e a proprietà rurale il cui imponibile catastale, riferito al 1° gennaio 1943, non superi rispettivamente le lire 100 semprechè non abbiano riportato condanna per delitti contro l'incolumità individuale e contro il patrimonio mediante violenza.

A cura dell'amministrazione comunale le disposizioni relative alla compilazione degli elenchi saranno rese pubbliche entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge mediante affissione nell'albo pretorio, con manifesti affissi nel territorio comunale e con altri mezzi.

Per la mancata iscrizione nell'elenco è ammesso ricorso all'Ispettore provinciale della agricoltura entro venti giorni dalla pubblicazione dell'elenco nell'albo pretorio. L'Ispettore decide definitivamente su conforme parere del Comitato provinciale.

L'assegnazione ha luogo mediante sorteggio da effettuarsi davanti ad un notaio in presenza di un funzionario dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia previo invito al Sindaco del Comune, appena pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la notizia di cui al quinto comma dell'articolo precedente.

Il verbale di sorteggio è trascritto a cura del notaio in favore degli assegnatari e contro i proprietari da cui provengono i lotti.

Esso tiene luogo dell'atto di trasferimento e di concessione in enfiteusi. Al sorteggio concorrono gli iscritti negli elenchi del Co-

mune nel cui territorio ricade il fondo da assegnare e quelli iscritti negli elenchi dei comuni vicini.

Le relative norme saranno fissate dallo Ispettore provinciale dell'agricoltura, su conforme parere del Comitato provinciale, per i terreni che interessano comuni della stessa provincia. Per i terreni che interessano comuni di due o più provincie, le norme saranno fissate dall'Ispettore regionale dell'agricoltura, sentiti i comitati provinciali interessati.

Comunico che all'articolo sono stati, a suo tempo, presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Marchese Arduino, Ardizzone, Romano Fedele, Caltabiano e Guarnaccia:

aggiungere nel primo comma dopo le parole: « dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e delle foreste » *le altre:* « da un rappresentante dell'Opera nazionale invalidi di guerra »;

aggiungere dopo il secondo comma il seguente: « Il trenta per cento dei lotti da assegnare è riservato agli invalidi di guerra di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 375, contadini, compresi in distinto elenco ».

— dall'onorevole D'Antoni:

aggiungere nel primo comma dopo le parole: « dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e delle foreste » *le altre:* « da un rappresentante dell'Opera nazionale invalidi di guerra »;

aggiungere dopo il secondo comma il seguente:

« Il 10 per cento dei lotti da assegnare è riservato agli invalidi di guerra di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1950, n. 375, contadini, compresi in distinto elenco. »

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello e Colajanni Pompeo:

sostituire al titolo il seguente: « Formazione degli elenchi ».

sostituire nel primo comma al termine: « sei mesi » *l'altro:* « tre mesi ».

sostituire nel primo comma alle parole: « a cura di una Commissione presieduta dal

Pretore del mandamento e composta dal Sindaco del comune, dal Parroco, da un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, da un tecnico agricolo designato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante dell'Associazione degli agricoltori, da due rappresentanti dell'Associazione dei coltivatori diretti e da quattro rappresentanti dei lavoratori agricoli designati dalle rispettive associazioni provinciali » *le altre:* « dal Comitato comunale di cui all'articolo della presente legge ».

sostituire nel terzo comma alle parole: « riferito al » *le altre:* « accertato per il 1937-39 ed entrato in vigore il ».

sopprimere nel terzo comma le parole: « semprechè non abbiano riportato condanna per delitti contro l'incolumità individuale e contro il patrimonio mediante violenza ».

aggiungere dopo il terzo comma il seguente:

« Hanno altresì diritto ad essere iscritti negli elenchi, e semprechè posseggano gli altri requisiti richiesti dal comma precedente, i lavoratori agricoli capifamiglia residenti in altro comune che comprovano di avere esercitato, almeno da due anni, la loro attività lavorativa nel Comune nei cui elenchi richiedono di essere iscritti ».

sopprimere i comma sesto, settimo, ottavo e nono.

— dall'onorevole Stabile:

aggiungere nel primo comma dopo le parole: « associazioni provinciali » *le altre:* « un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza invalidi di guerra ».

aggiungere dopo il secondo comma il seguente:

« Il 20 per cento dei lotti da assegnare è riservato agli invalidi di guerra contadini, in osservanza dello spirito di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, per i quali sarà redatto un elenco speciale ».

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

sostituire ai comma primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 32 il seguente articolo:

Art. 32.

Formazione degli elenchi.

« Concorrono all'assegnazione dei lotti i lavoratori agricoli capifamiglia manuali coltivatori, compresi in appositi elenchi compilati in ciascun comune, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a cura di una Commissione presieduta dal Pretore del mandamento e composta dal Sindaco del Comune, dal Parroco, da un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra da designarsi dal Consigliere delegato della rispettiva rappresentanza provinciale, da un tecnico agricolo designato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante dell'Associazione degli agricoltori, da due rappresentanti dell'Associazione dei coltivatori diretti e da quattro rappresentanti dei lavoratori agricoli, designati dalle rispettive associazioni provinciali.

Il Segretario comunale assume le funzioni di Segretario della Commissione.

Dei lavoratori che oltre ai requisiti di cui al primo comma abbiano quello di invalidi di guerra di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1950, n. 375, è redatto elenco a parte ai fini del particolare sorteggio di cui al successivo art. 33.

Hanno diritto ad essere inclusi, su loro domanda da presentarsi non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, nell'elenco del Comune in cui risiedono, i lavoratori agricoli capifamiglia che non siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette se non per il reddito relativo alla casa di abitazione e a proprietà rurale, il cui imponibile catastale, riferito al primo gennaio 1943, non superi rispettivamente le lire cento, semprechè non abbiano riportato condanna irrevocabile per delitti contro la vita e la incolumità individuale, esclusi quelli previsti dagli articoli 581, 582, 588, 589 e 590 C. P. e per i delitti previsti e puniti dagli articoli 628, 629, 630, 631 e 633 del C. P. e non sia intervenuta in ogni caso sentenza di riabilitazione.

A cura dell'Amministrazione comunale le disposizioni relative alla compilazione degli elenchi sono rese pubbliche entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge, mediante affissione nell'albo pretorio,

con manifesti affissi nel territorio comunale o con altri mezzi.

Per la mancata iscrizione nell'elenco è ammesso ricorso entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'elenco nell'albo pretorio al Comitato provinciale, che per il giudizio, è presieduto dal Primo Presidente della Corte di appello o da un magistrato da lui delegato.

L'enfiteuta, contro cui è stato promosso giudizio di devoluzione, può alienare il suo diritto prima che sia intervenuta sentenza definitiva e semprechè l'acquirente abbia i requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

In tal caso di giudizio si estingue col compenso delle spese. »

sostituire ai comma sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 32 il seguente articolo:

Art. 32 bis.

Sorteggio dei lotti.

« L'assegnazione ha luogo mediante sorteggio da effettuarsi davanti ad un notaio che redige verbale, in presenza di un funzionario dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, previo avviso ai sindaci dei comuni interessati, nella seconda domenica successiva alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della notizia di cui all'ultimo comma dell'art. 31.

Al sorteggio concorrono gli iscritti negli elenchi del Comune nel cui territorio ricade il fondo da assegnare e quelli iscritti negli elenchi dei Comuni confinanti.

Tra i lotti disponibili è sorteggiato preventivamente il 10 per cento che va conferito mediante particolare sorteggio agli iscritti nell'elenco a parte comprendente gli invalidi di guerra di cui all'articolo precedente.

Il verbale di sorteggio è trascritto a cura del notaio in favore degli assegnatari e contro il Demanio agricolo della Regione di cui all'art. 18.

La trascrizione ha valore di trasferimento per concessione in enfiteusi. »

Sono stati, inoltre, presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Stabile, Alessi, D'Angelo, Landolina, Marchese Arduino, Lo Manto, Caltabiano, Guarnaccia, Faranda, Seminara, Monastero, Sapienza, Lanza di Scalea, Marotta e Adamo Domenico:

aggiungere nel primo comma dopo le parole: « dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e delle foreste » le altre: « da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e da un rappresentante dell'Associazione nazionale combattenti e reduci ».

aggiungere dopo il secondo comma il seguente:

« Agli invalidi di guerra, di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e ai combattenti e reduci della guerra 1915-18 e 1940-45, contadini, da comprendere in distinto elenco, è riservata un'aliquota dei lotti da assegnare proporzionale al numero degli invalidi e combattenti compresi nell'elenco del Comune ».

STABILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STABILE. Gli emendamenti Stabile ed altri, testè annunciati devono intendersi sostitutivi di quelli da me a suo tempo presentati, ai quali, quindi, rinunzio.

MARCHESE ARDUINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHESE ARDUINO. Anche a nome degli altri firmatari degli emendamenti a suo tempo da me presentati, dichiaro di ritirarli e di aderire agli emendamenti Stabile ed altri testè annunciati.

D'ANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTONI. Dichiaro di aderire agli emendamenti Stabile ed altri testè annunciati e di ritirare quelli a suo tempo da me presentati.

NICASTRO. Discutiamo comma per comma.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Emendamento per emendamento. I vari emendamenti, in definitiva, denotano un contrasto meno profondo di quanto non possa apparire attraverso il loro numero.

PRESIDENTE. Un emendamento degli onorevoli Pantaleone ed altri propone che al titolo « Assegnazione dei lotti » venga sostituita l'altro « Formazione degli elenchi ». Anzi tutto, si dovrebbe discutere il titolo.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. La proposta è in rapporto al fatto che il conte-

nuto dell'articolo 32 della Commissione è stato scisso, da alcuni presentatori di emendamenti, in due articoli: uno, relativo alla formazione degli elenchi; e l'altro, relativo all'assegnazione dei lotti. Quindi, il titolo si dovrebbe votare in rapporto all'esito della votazione sugli emendamenti.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Prima bisogna discutere la formazione degli elenchi e poi l'assegnazione dei lotti.

FRANCHINA. Sì, perchè prima si formano gli elenchi e poi si fanno le assegnazioni.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Così è stato proposto in alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Oppure si possono fare due articoli.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Meglio uno solo.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Meglio due articoli.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni rimane quindi stabilito che si procederà prima all'esame delle norme relative alla formazione degli elenchi e poi all'esame di quelle riguardanti l'assegnazione dei lotti, dividendo la materia in due articoli distinti.

Procediamo, quindi, all'esame dell'emendamento Pantaleone ed altri, sostitutivo del termine « sei mesi » in « tre mesi ».

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Ritengo, obiettivamente, che tre mesi sia un periodo troppo breve; se il termine di sei mesi può sembrare un periodo troppo lungo, si può trovare un punto di incontro.

Voci: Quattro mesi.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Propongo di portare il termine a centoventi giorni.

PRESIDENTE. La Commissione esprima il suo parere.

BIANCO. La Commissione è favorevole alla proposta dell'Assessore all'agricoltura ed alle foreste.

FRANCHINA. Anche a nome degli altri firmatari dell'emendamento Pantaleone ed altri, aderisco alla proposta dell'onorevole Milazzo.

PRESIDENTE. Pongo, quindi, ai voti lo emendamento Pantaleone ed altri così modifi-

cato dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste:

sostituire, nel primo comma, al termine: « sei mesi » l'altro: « centoventi giorni ».

(E' approvato)

Viene ora l'altro emendamento Pantaleone ed altri al primo comma, con il quale si vorrebbe sostituire alla Commissione prevista nel testo proposto dalla Commissione il Comitato, comunale, sul quale l'Assemblea si è a suo tempo pronunciata.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Che il Comitato comunale, signor Presidente, sia stato superato e travolto così come avevamo previsto, è pacifico, ma che esista una Commissione comunale di agricoltura è altrettanto certo. Noi, pertanto, manteniamo il nostro emendamento al primo comma, sostituendo al Comitato di cui allo emendamento stesso, superato già da precedenti votazioni, la Commissione comunale per l'agricoltura in atto esistente in tutti i comuni.

A me pare che la Commissione che deve provvedere alla compilazione degli elenchi, per un criterio di ordine tecnico, che altre volte è stato ribadito dal banco del Governo, debba essere composta di tecnici. Lungi da me il pensiero di volere fare delle cattive illazioni circa la presenza, che io considero particolarmente inutile, di determinati elementi.

Un primo e grave inconveniente è costituito dal fatto che la presidenza sarebbe affidata al Pretore mandamentale.

Le obiezioni principali che muoviamo all'ordinamento di questa Commissione, così come è prevista nel disegno di legge in esame, hanno un duplice aspetto. In primo luogo, dal punto di vista tecnico, noi desidereremmo, così come in precedenza, su autorevole conferma del Governo stesso, si era voluto, che tutte queste commissioni costituiscano la risultante di organismi veramente capaci di esprimere nelle persone fisiche una determinata categoria di interessi. E' chiaro che intendo riferirmi alla inclusione di un elemento che, non lo contesto, può anche riscuotere una larga messe di consensi spirituali, ma che, evidentemente, può non avere la preparazione adeguata, può non conoscere lo stato economico di determinate categorie, le più direttamen-

te interessate all'assegnazione delle terre. Che il parroco possa rivelarsi in altri campi, ad esempio, in quello assistenziale, di particolare aiuto in determinate commissioni, nessuno lo ha mai posto in dubbio; ma che egli venga incluso in un organismo tecnico che dovrà prevalentemente stabilire quali sono le capacità, le attitudini, lo stato economico di coloro i quali, in definitiva, dovranno essere i beneficiari di questa legge, mi sembra veramente un non senso. Ricordo che, in sede di discussione di un altro comitato, di un organismo provinciale, il Governo svolse una ampia critica, sostenendo la necessità di assicurare che tutti i componenti di quel tale comitato fossero dei tecnici capaci e preparati ed affermando che, pertanto, non era il caso di includervi un rappresentante degli invalidi, sul presupposto che questi — cosa che noi contestavamo perchè sono appunto i contadini, sono coloro che vivono sulla terra, quelli che più abbondantemente versano il sangue sui campi di battaglia — non potesse avere la competenza necessaria. In quella sede tale proposta di inclusione non venne approvata. Oggi io mi domando: quale funzione tecnica può esercitare il parroco nel comitato che ci accingiamo a creare?

Vorrei che tale problema venisse accuratamente esaminato in un sereno dibattito. Lungi da me l'intenzione di criticare altre funzioni che il parroco, non lo contesto, può esercitare in altri campi, ma, in questo caso, ritengo che l'ingerenza del parroco possa risultare di intralcio alla funzione essenzialmente tecnica che il comitato avrà l'incarico di espletare.

Ritengo, quindi, che l'Assemblea possa benissimo, senza con ciò mancare di riverenza alle istituzioni sacerdotali, votare in favore del nostro emendamento soppressivo. Il parroco non può intendersi minimamente delle varie categorie di contadini; tutt'al più potrebbe conoscere, quando sia parroco di una determinata borgata, le condizioni di un ristretto numero di contadini, ma non mai le condizioni di tutti i contadini di un paese. Citerò, come esempio, il paese in cui io vivo e che ha 46 borgate con annesse 46 chiesuole. In quel paese, per parroco bisogna intendere l'arciprete, il quale celebra messa nel centro abitato e non conosce, perchè non si è mai recato in campagna, nessuno dei contadini che vivono nelle varie borgate. Che funzioni potrebbe, allora, esercitare nel Comitato o nella

Commissione comunale, ai fini di determinare se gli elenchi sono compilati con criteri razionali rispetto ai requisiti dei beneficiari dell'assegnazione dei lotti?

Vi è ancora un altro inconveniente da mettere in rilievo; e questo potrebbe far comprendere, qualora si ritenesse che la nostra opposizione all'inclusione del parroco nel Comitato sia originata da un preconcepito del nostro settore, che ciò non corrisponde al nostro pensiero. Eguale critica devo muovere, appunto, all'inclusione del Pretore. Il Pretore che, in genere, potrei dire, costituisce una apparizione, che in alcuni paesi c'è e non c'è, che conosce molto limitatamente l'ambiente dove esercita la sua funzione, appunto perchè, in virtù del nostro ordinamento giuridico, il pretore può non essere del luogo, sarebbe chiamato, secondo questo articolo, ad esercitare un controllo di natura tecnica sulla formazione degli elenchi dei contadini che abbiano determinati requisiti. A me sembra che il Pretore sia il meno adatto a svolgere questa funzione, senza dire che egli dovrebbe tralasciare di svolgere la sua funzione giudiziaria, per dedicarsi completamente a fare il girovago per tutti i comuni del mandamento; e, poichè vi sono mandamenti che comprendono 7-8 comuni, la formazione degli elenchi diverrebbe addirittura impossibile, perchè il Pretore, non avendo l'ubiquità di Sant'Antonio, non si potrà recare contemporaneamente nei vari comuni del mandamento. Ora è evidente che, se l'organismo dovrà essere in grado di funzionare veramente, non solo dovrà svolgere il suo compito con capacità tecnica ed onestà politica — appunto perchè, nel contrasto degli interessi o, meglio, più che nel contrasto, nella rappresentanza degli interessi, dovrà redigere gli elenchi come noi tutti vogliamo, cioè con un criterio di assoluta obiettività —, ma dovrà anche rispondere ad una esigenza di celerità. Per questa ragione, se il Pretore, che è assorbito dalla funzione giudiziaria, dovesse essere chiamato a fare il nomade attraverso tutti i comuni del mandamento, sarebbe del tutto impossibile a mio parere, che gli elenchi siano compilati nel termine di quattro mesi, termine sul quale noi tutti siamo stati d'accordo. Pertanto, ritengo che a quel comitato, previsto dal nostro emendamento ed ormai superato, si possa benissimo sostituire la commissione che già esiste nei comuni — che potremmo chiamare anche « com-

missione per l'agricoltura » — presieduta dal sindaco. Nessuno, infatti, meglio del Sindaco, un cittadino liberamente eletto, può avere conoscenza delle condizioni dei suoi amministratori.

BIANCO. Ma il Sindaco ha le sue preferenze ed antipatie; ciò ha la sua importanza.

FRANCHINA. Io non credo che si debba partire dal presupposto, come sostiene l'onorevole Bianco, che l'organo liberamente eletto, il Sindaco, sia un elemento di parte. Che si possa esercitare sui contadini una persecuzione, in dipendenza di una ideologia, è ammissibile; ma noi riteniamo che, anche se esistessero amministratori, i quali, nell'espletamento della difficile e delicata mansione loro affidata, dovessero sfogare i loro livori di parte, ebbene questi amministratori non solo sono controllati, ma possono anche essere posti in condizione di non esercitare simili faziosità. Io, più che della pretesa faziosità del Sindaco, ho timore di una soverchia disconoscenza, da parte del Pretore, di un ambiente con il quale viva in contatto da pochissimi mesi; conseguentemente, sebbene sia convinto che la nomina del Sindaco a presidente del comitato rappresenti tutt'altro che il *non plus ultra* della perfezione, tuttavia in ciò ravviso minori inconvenienti di quanti potrebbero derivarne ove la presidenza venisse affidata al Pretore, persona che non conosce minimamente i contadini del luogo, che potrebbe essere guidato da altri elementi, i quali, senza responsabilità, potrebbero indurlo a compiere atti di ingiustizia.

Ritengo, quindi, più esatto affidare all'amministratore la responsabilità degli atti che compie, anzichè imporre una responsabilità indiretta ad una persona fisica che potrebbe compiere degli errori perchè mal guidata da elementi che potrebbero portarlo su un terreno disagevole. Il Pretore non conosce nessuno e può essere, quindi, tratto in inganno; comunque, deve agire sulla scorta delle informazioni che gli pervengono da un organismo collegiale: alla stessa guisa o meglio ancora può, dunque, decidere il Sindaco, perchè l'organismo collegiale può fare valere la sua opinione anche sul Sindaco stesso.

BEVILACQUA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sono affatto d'accordo su quanto ha affermato l'onorevole Franchina. In primo luogo, perchè l'organo che ci accingiamo a creare così come è previsto nell'articolo del progetto di legge del Governo e della Commissione, dovrà esaminare delle domande che saranno presentate direttamente dagli interessati e, senza volere essere profeta, sono sicuro che il numero di tali domande sarà circa il decuplo del numero di coloro che, in realtà, avranno diritto alla assegnazione delle terre; esse saranno avanzate non solo dagli aventi diritto, ma anche da moltissimi altri cittadini, che questo diritto ritengano, anche a torto, di avere. Quindi, non ha alcuna ragione di essere il timore che il Pretore, il Parroco, il Sindaco o il cittadino prescelto a presiedere scartino arbitrariamente qualcuno; essi non hanno nulla da scartare, ma dovranno soltanto esaminare.

In secondo luogo, nessun diritto o possibilità di arbitrario scarto resterebbe alla Commissione, nessun diritto di venir meno ai propri principi morali, in quanto la domanda dovrà essere documentata dagli interessati, e questi avranno tutto l'interesse di documentarla come meglio sia possibile per raggiungere lo scopo che si prefiggono.

In terzo luogo, il Pretore, che appartiene, alla magistratura, è, come tale, al di fuori di ogni sospetto. Che poi abbia il tempo o, come dice l'onorevole Franchina, non lo abbia, è questione che non ci riguarda. Quando un magistrato è chiamato per un periodo di tempo ad assolvere compiti particolari sarà sostituito, negli altri compiti, e non tocca a noi preoccuparci al riguardo. Noi nel Pretore vediamo soltanto l'uomo incensurato e incensurabile, come tale lo rispettiamo e come tale teniamo che rimanga nel disegno di legge in esame. Del Sindaco, poi, non si è parlato; il primo cittadino del comune, almeno fino a che creiamo una giunta ed un consiglio comunale composta da persone intelligenti, sarà un probo cittadino, e tutti ci auguriamo che tale egli sia. (*Animati commenti a sinistra*)

Rimane un ultimo argomento: il parroco.

Signori, ritengo di non scoprire una novella America, affermando un parere personale: se tutti siamo peccatori, i parroci sono i meno peccatori fra tutti. Ma, anche quando così non fosse per assurda ipotesi.....

COLOSI. Il Parroco deve curare le anime!

BEVILACQUA..... per un'assurda ipotesi..... (*commenti-interruzioni*)

Noi in matematica seguiamo, a volte, il « metodo per assurdo », secondo il quale si può giungere ad una dimostrazione esatta, partendo da una ipotesi sbagliata. Anche ammettendo — ripeto — per un'assurda ipotesi, che il Parroco sia, per caso, non degno, io lo ritengo sempre una persona intelligente.

FRANCHINA. Allora facciamo una commissione di preti!

BEVILACQUA. Siamo pur certi che i parroci di tutta Italia e di tutto il mondo sono ben degni di occupare la carica che intendiamo assegnare loro, carica non solo di responsabilità, ma di fiducia, carica ispirata ai nostri principi spirituali.

BONFIGLIO. Parli di certi parroci!

BEVILACQUA. Vi è, comunque, qualche cosa che va al di là della legge, qualche cosa che non si esprime a parole, ma che dobbiamo capire: vi è un profumo morale in questo articolo che nessuno ha il diritto di distruggere un profumo morale che dobbiamo riconoscere proprio con una nostra votazione favorevole.

FRANCHINA. Ed allora fate una commissione interamente composta di preti! Ma guardiamo i certificati penali di certi preti!

ALESSI. Se guardiamo i certificati penali di certa gente non so che cosa succederebbe!

VERDUCCI PAOLA. Se guardassimo i certificati penali di certi sindaci, verrebbero fuori molte cose!

MAROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA. All'infuori di qualsiasi spunto polemico, ritengo che l'Assemblea sarà unanime nel riconoscere la necessità — ravvisata, del resto, sia dall'onorevole Stabile, sia dall'onorevole Marchese Arduino ed altri, sia dall'onorevole D'Antoni, sia dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni ed altri — di inserire in questa Commissione una rappresentanza della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra.

Devo precisare, al riguardo, che la dizione « rappresentanti dell'Opera nazionale

per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra » è più esatta di quella contenuta nell'emendamento Stabile ed altri, e cioè « rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra » perchè l'Opera nazionale è un ente statale ed è più qualificata a rappresentare con un suo membro, in seno alla Commissione, tutti i mutilati. Vi è, inoltre, anche un fatto specifico: la legge 19 giugno 1924, numero 1125, stabiliva la concessione di mutui ai mutilati ed invalidi di guerra che fossero contadini coltivatori diretti (mutui eccezionalmente favorevoli nell'ammortamento), per l'acquisto e per la conduzione diretta di terreni; da queste agevolazioni i mutilati potevano trarre notevoli benefici. In sostanza, l'Opera nazionale invalidi di guerra si occupa da tempo, sin dal 1924, di questo problema; prima ancora che si parlasse di riforma agraria e di cessione di terre ai contadini l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra si occupava della concessione di mutui in favore dei mutilati, mutui intesi a favorire gli acquisti di estensioni terriere da parte dei mutilati coltivatori diretti.

D'ANGELO. Ma l'Opera nazionale non ha un rappresentante in ogni comune.

MAROTTA. L'Opera nazionale ha un consigliere delegato in ogni provincia e il consigliere delegato ha un rappresentante in ogni comune; essa, quindi, è bene attrezzata in questo campo.

D'ANGELO. D'accordo.

MAROTTA. Sono in condizione di poter chiarire questo concetto perchè faccio parte dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra e precisamente del Consiglio di amministrazione della Sede centrale.

Nel testo dell'articolo 32, presentato dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni ed altri, è detto « ...da un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra da designarsi dal Consigliere delegato della rispettiva rappresentanza provinciale ».

Vorrei, quindi, pregare i firmatari dello emendamento Stabile ed altri di accettare la formulazione contenuta nel primo comma del Particolato sostitutivo proposto dagli onorevoli Napoli ed altri.

PRESIDENTE. Frattanto si proceda nella discussione. Comunico che sono stati presentati i seguenti altri emendamenti:

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Omobono, Bosco e Mare Gina:

sostituire all'emendamento al primo comma Pantaleone ed altri, relativo alla modifica della Commissione in Comitato comunale, il seguente: « della Commissione comunale di cui fanno parte:

- 1) il Sindaco che la presiede;
- 2) un rappresentante dell'Associazione provinciale degli agricoltori;
- 3) un tecnico agricolo designato dallo Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
- 4) due rappresentanti dei coltivatori diretti;
- 5) tre rappresentanti dei lavoratori della agricoltura;
- 6) un rappresentante dei proprietari;
- 7) due rappresentanti della cooperazione. »

— dagli onorevoli Cacopardo, Franchina, Cuffaro, Colajanni Pompeo e Omobono:

sopprimere, nel primo comma, dopo le parole: « dal sindaco del Comune » le altre: « dal Parroco ».

PANTALEONE. Chiedo di parlare per dare ragione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTALEONE. La costituzione della Commissione comunale per la compilazione degli elenchi ha una importanza non comune; è, quindi, necessario, a mio parere, che noi ci preoccupiamo del suo funzionamento. Il collega Bevilacqua è venuto alla tribuna a spiegarci con parole ispirate quale potrà essere la funzione del parroco nella Commissione. Ora io non starò qui a polemizzare sulla presenza o meno del parroco nella commissione stessa; ma tengo a fare rilevare che, se il parroco volesse veramente assolvere il suo compito, cioè il compito di curare le anime e, quindi, di far vivere rettamente e da buoni cristiani i lavoratori, potrebbe benissimo farlo in chiesa, senza occuparsi delle minute cose del mondo terreno, ciò che spesso e volentieri porta lo stesso parroco a commettere piccoli o grossi peccati. E' per amore del parroco (commenti

ironici a destra) che invito i colleghi democratici cristiani a desistere dalla particolare posizione che hanno assunto in proposito. Supponiamo che il parroco, senza approfondire le particolari condizioni di un lavoratore, dia un parere diverso da quello giusto; anche involontariamente egli avrebbe commesso un grave peccato, perchè avrebbe danneggiato dei lavoratori. Lasciamo il parroco alle sue funzioni, spirituali..... (*commenti al centro*)

VERDUCCI PAOLA. Assistenziali e sociali.

PANTALEONE.costituendo una commissione di elementi tecnici, di elementi interessati e veramente competenti.

Vorrò ricordare che ebbi ad occuparmi, da questa tribuna, di tale questione durante la discussione generale; allora riferii quale azione avesse esercitato un parroco nella stipulazione di un atto pubblico, inteso, almeno in apparenza, a favorire il formarsi della piccola proprietà contadina, tra la cooperativa di S. Caterina « Reduci di guerra ».....

RUSSO. Questi dettagli non hanno importanza.

PANTALEONE..... ed il conte Testasecca. Quotizzati quei feudi, ben 78 lotti — ed in proposito c'è una mia interrogazione — sono stati assegnati, mancando la rappresentanza degli interessati nella commissione aggiudicatrice, ad individui non aventi diritto. Il lotto numero 2 è stato assegnato ad un proprietario, il lotto numero 7 del feudo « Monte Canino » ad un impiegato dell'E.C.A., il lotto numero 38 ad un impiegato del Consorzio agrario, il lotto numero 13 ad un commerciante, il lotto numero 11 ad un falegname. Non vorrò fare dei nomi, ma non posso non porre in risalto che, nell'assegnazione di quei lotti per la formazione della piccola proprietà, 78 veri contadini, coltivatori diretti, sono stati esclusi e i relativi lotti sono stati assegnati a non aventi diritto. Dalla Commissione, onorevoli colleghi, faceva parte, oltre ai dirigenti politici, anche il parroco del comune. Ora volere affidare una mansione così delicata a degli uomini che non hanno un particolare interesse.....

RUSSO. Hanno l'interesse della pacificazione sociale.

PANTALEONE. A Santa Caterina hanno fatto la guerra anzichè la pace! Altro che pacificazione! Non si fa in questo modo la

pacificazione! Comunque, quando l'interrogazione verrà discussa, salteranno fuori ben altre cose. Vedremo quale pace hanno saputo fare!

Un primo esperimento, comunque, ha dato risultati negativi e, quindi, ci impone di ben riflettere e di considerare le cose con maggiore attenzione, con maggiore serenità, con maggiore responsabilità, perchè in caso contrario, noi involontariamente verremmo a creare tanti focolai di odio in ogni comune, i quali potrebbero portare a serie conseguenze. E, devo aggiungere, onorevoli colleghi, che i criteri che ci hanno ispirato a formulare in un altro modo il nostro emendamento, relativamente alla costituzione di questo organo, sono riferiti anche a quelli che potranno essere in futuro gli sviluppi di questa Commissione comunale, per la compilazione degli elenchi anagrafici ai fini della previdenza e della mutua assistenza. Io ritengo, onorevoli colleghi, che la Commissione debba avere un carattere tecnico e pratico. Il nostro emendamento tende, quindi, a far funzionare veramente tale Commissione, a farla funzionare bene, a far sì che essa sia in grado di espletare non soltanto i suoi compiti immediati, la formulazione degli elenchi, ma anche quelli futuri. A nostro avviso, la Commissione deve essere composta dal sindaco, che la presiede, da un rappresentante dell'Associazione provinciale degli agricoltori, da un tecnico agricolo designato dallo Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, da tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, da un rappresentante dei proprietari e da due rappresentanti della cooperazione.

Lo ripeto, onorevoli colleghi, la Commissione che noi costituiremo non avrà solamente il compito della formulazione degli elenchi degli aventi diritto all'assegnazione delle terre scorporate, ma dovrà anche risolvere altri problemi e dovrà espletare tutti quei compiti che in futuro verranno man mano presentandosi: ad esempio, la compilazione degli elenchi anagrafici in base ai due disegni di legge presentati, uno dall'onorevole Montemagno e l'altro dall'onorevole Monastero.

Dovrà venire compiuta in seguito la riforma dei contributi unificati; ebbene, in appresso, tali commissioni potranno avere affidata la mansione di compilare gli elenchi per la concessione degli assegni familiari, ed è anche per questo che è stata tenuta in considerazione la

particolare posizione di ogni categoria. Lasciamo stare, quindi, il parroco ed il pretore. Sappiamo bene come vanno le cose in pretura! I colleghi avvocati sanno che cosa sono i pretori onorari. A noi interessa che la Commissione da costituire rappresenti veramente le categorie interessate, e le rappresenti con senso di obiettività, con senso di serietà e di responsabilità, indipendentemente dalla posizione personale di ciascun componente. Quindi, spero che l'Assemblea si pronunzi favorevolmente al nostro emendamento, perchè tali Commissioni possano davvero determinare quella pace nelle campagne che oggi manca, e che voi più volte avete cercato, onorevoli colleghi, di assicurare.

PRESIDENTE. Onorevole Pantaleone, tenga presente che vi è anche un emendamento che tende soltanto a non includere il parroco fra i componenti della Commissione.

PANTALEONE. Infatti; nel caso in cui il nostro emendamento non venisse accolto, ci riserviamo di insistere sull'altro emendamento, con il quale è richiesto che il parroco sia escluso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il Governo a chiarire il suo pensiero sull'emendamento Pantaleone ed altri, testè illustrato, che è quello che più si allontana dal testo proposto dalla Commissione.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Sono contrario all'emendamento e favorevole al testo della Commissione.

PRESIDENTE. E la Commissione?

BIANCO. La maggioranza della commissione è contraria all'emendamento. Essa ritiene necessario che sia il pretore a presiedere la Commissione, e non il sindaco, che è un elemento di parte. Vero è che la maggiore conoscenza del paese e dei concittadini, ma, per la sua funzione politica, ha anche le sue simpatie ed antipatie. Il pretore dà maggiori garanzie di giustizia e, nel contrasto di interessi che potrebbero manifestarsi nella Commissione attraverso i rappresentanti di categoria, potrebbe, con la propria autorità, svolgere un'azione che tuteli gli interessi di tutti.

Per questi motivi la Commissione insiste perchè la presidenza sia affidata al pretore.

CUFFARO. Il pretore non può trovarsi contemporaneamente in tutti i comuni.

NICASTRO. Si deve spostare.

VERDUCCI PAOLA. E si sposterà!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Pantaleone ed altri, sostitutivo di parte del primo comma dell'articolo 32.

(Non è approvato)

Passiamo, quindi, all'emendamento Caccopardo ed altri di cui torno a dare lettura:

sopprimere, nel primo comma, dopo le parole: « dal Sindaco del Comune » le altre: « dal Parroco ».

Qual'è il parere del Governo in merito a questo emendamento?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Mi sono già espresso in sede di discussione generale sulla importanza della Commissione ed ha messo in evidenza come ci saremmo dovuti preoccupare di dare ad essa il prestigio maggiore. La prima ragione — le altre sono state già illustrate — che mi ha spinto a proporre l'inclusione del parroco è dettata dalla esigenza di assicurare alla Commissione quel corredo prezioso di notizie che il parroco può dare meglio di ogni altro. *(Animati commenti a sinistra)* Tale criterio è stato perseguito anche in altre zone. Nel Veneto, per esempio, tutti i governi, anche quello austroungarico, hanno sempre riconosciuto la importanza dell'apporto informativo che solo il parroco può dare. *(Clamori a sinistra - Richiami del Presidente)*

Ed anche in Sicilia si appalesa questa necessità; molti colleghi, forse, non conoscono quanta importanza possono rivestire tali informazioni, appunto ove si tratti di completare gli elenchi dei candidati al sorteggio. Basterebbe citare il caso di lamentati errori commessi da precedenti commissioni.

Precedentemente, come ho già detto, persino dei capitalisti, spese volte, sono stati ammessi in questi elenchi, appunto perchè dal catasto non risultavano proprietari, mentre poi erano provvisti di abbondante capitale liquido. Non mi dilungo perchè ritengo che lo argomento sia stato ben compreso; esso è tale da imporci di garantire, con esso di responsabilità, la presidenza di magistrati, la presenza di rappresentanti di tutte le categorie ed interessi, così come sono stati indicati e prescritti nel testo della Commissione, com-

preso il parroco, preziosissimo ed utilissimo informatore. (*Animati commenti a sinistra*)

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo pensiero.

BIANCO. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento e favorevole al testo da essa proposto. (*Animati commenti a sinistra - Discussioni nell'Aula*)

PRESIDENTE. Comunico che è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto su questo emendamento.

ALESSI. Vogliamo conoscere i nomi dei firmatari della richiesta. (*Vivaci clamori a sinistra - Animata discussione nell'Aula - Ripetuti richiami del Presidente*)

COLAJANNI POMPEO. Siamo noi, per consentire a qualcuno, che non vuole mettersi avanti, di votare secondo quello che la sua coscienza gli suggerisce.

CUFFARO. Sono spie, i vostri esperti!

VERDUCCI PAOLA. I nomi!

COLAJANNI POMPEO. Siamo noi! Ripeto che siamo noi!

PANTALEONE. Siamo tutto il Blocco del popolo!

COLAJANNI POMPEO. Perchè ciascuno possa votare liberamente, secondo coscienza, senza pressioni governative o clericali. Siamo noi che abbiamo preso posizione! Siete i continuatori dell'inquisizione di Spagna!

PRESIDENTE. Comunico che la votazione segreta è stata chiesta dagli onorevoli Lo Presti, Mare Gina, Omobono, Mondello, Adamo Ignazio, Franchina, Nicastro, Marino, Cuffaro, Bonfiglio, Cortese, Colajanni Pompeo e Semeraro.

D'AGATA. Chiedo di essere iscritto anche io fra i firmatari.

DI CARA. Aggiunga anche il mio nome.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Ecco i nemici dei custodi della civiltà!

Voce a sinistra: Siamo nemici delle spie e degli informatori!

COLAJANNI POMPEO. Basta con la politica dei preti! Lasciamoli al loro alto mini-

stero, tranquilli, sereni! Fanno già troppa politica, anche senza far parte della Commissione!

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta sull'emendamento Cacopardo, Franchina ed altri, testè discusso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

BENEVENTANO, *segretario, fa l'appello*.

(*Segue la votazione*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	74
Favorevoli	37
Contrari	37

(*L'Assemblea non approva*)

(*Animati commenti - Richiami del Presidente*)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alessi - Ardizzone - Aiello - Barbera Luciano - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Bonfiglio - Borsellino Castellana - Bosco - Cacciola - Cacopardo - Caligian - Caltabiano - Castorina - Castrogiovanni - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Di Cara - Di Martino - Drago - Faranda - Ferrara - Franchina - Franco - Gallo Concetto - Gallo Luigi - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - Guarnaccia - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Lo Presti - Majorana - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Marotta - Milazzo - Mineo - Monastero - Mondello - Montalbano - Montemagno - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Papa D'Amico - Pelle-

grino - Petrotta - Potenza - Ramirez - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Semeraro - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Verducci Paola.

Riprende la discussione.

COLAJANNI POMPEO. E' mortificante per voi e anche per i parroci! Li trascinate nella politica!

ALESSI. E' mortificante per voi che avete chiesto lo scrutinio segreto! E' dimostrazione di mancanza di coraggio! (*Clamori - Ripetuti richiami del Presidente*)

BOSCO. 37 e 37! Parroci di stretta misura!

PRESIDENTE. Passiamo ora all'emendamento Stabile ed altri al primo comma dello articolo 32, relativo alla rappresentanza della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale combattenti e reduci.

MAROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA. Su questo punto sono d'accordo con i firmatari dell'emendamento Stabile ed altri al primo comma, nel senso di accettare la dizione contenuta nel primo comma dell'emendamento Napoli ed altri sostitutivo dell'intero articolo e cioè: « da un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra da designarsi dal Consigliere delegato della rispettiva rappresentanza provinciale ».

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli D'Angelo, Stabile, Adamo Domenico, Sapienza ed Alessi hanno proposto di aggiungere all'emendamento come sopra concordato le seguenti parole: « da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e reduci designati dalla competente Federazione provinciale ».

Rimarrebbe, pertanto, assorbito l'emendamento Stabile ed altri.

MAROTTA. Certamente.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere la sua opinione su questi emendamenti aggiuntivi al primo comma.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. E la Commissione?

BIANCO. La Commissione è lieta di poter dare il proprio parere incondizionatamente favorevole a questi emendamenti a favore di una nobile categoria che ha dato il proprio sangue per la Patria e che ha fatto il proprio dovere in guerra, e dichiara che la omissione nel proprio testo di quanto è previsto ora negli emendamenti in discussione è dovuta al fatto che la Commissione stessa si è riferita al testo governativo senza tenere presenti le giuste esigenze di questa categoria.

PRESIDENTE. L'emendamento risultante sarebbe, quindi, così formulato:

aggiungere nel primo comma, dopo le parole: « da un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste » le altre: « da un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra da designarsi dal Consigliere delegato della rispettiva rappresentanza provinciale; da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e reduci designato dalla competente Federazione provinciale ».

MAROTTA. Va bene.

NAPOLI. Esatto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma, di cui ho detto testè lettura.

(*E' approvato*)

Do lettura del primo comma dell'articolo 32 con le modifiche apportatevi a seguito degli emendamenti che sono stati approvati:

« Concorrono all'assegnazione dei lotti i lavoratori agricoli capifamiglia manuali coltivatori, compresi in appositi elenchi che verranno compilati in ciascun comune, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a cura di una Commissione presieduta dal Pretore del mandamento e composta dal Sindaco del Comune, dal Parroco, da un rappresentante dell'Assessorato della agricoltura e delle foreste, da un rappresentante dell'Opera nazionale per la prote-

zione ed assistenza agli invalidi di guerra da designarsi dal Consigliere delegato della rispettiva rappresentanza provinciale, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e reduci designato dalla competente Federazione provinciale, da un tecnico agricolo designato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante dell'Associazione degli agricoltori, da due rappresentanti dell'Associazione dei coltivatori diretti e da quattro rappresentanti dei lavoratori agricoli, designati dalle rispettive associazioni provinciali. »

Lo metto ai voti.

(E' approvato)

Rimane così superato il primo comma dell'emendamento Napoli ed altri sostitutivo dell'intero articolo.

Rileggo il secondo comma, al quale non sono stati presentati emendamenti:

Il segretario comunale assume le funzioni di segretario della Commissione ».

Lo metto ai voti.

(E' approvato)

Rimane così superato il secondo comma dell'emendamento Napoli ed altri, peraltro identico. Viene ora l'emendamento Stabile ed altri:

aggiungere dopo il secondo comma il seguente:

« Agli invalidi di guerra, di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e ai combattenti e reduci delle guerre 1915-18 e 1940-45, contadini, da comprendere in distinto elenco, è riservata un'aliquota dei lotti da assegnare proporzionale al numero degli invalidi e combattenti compresi sull'elenco del comune ».

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, io ritengo che l'emendamento Stabile ed altri possa essere pregiudizievole agli interessi della categoria che intende tutelare. Mi permetto di osservare che la sostanza della norma sta nel privilegio nella assegnazione dei lotti e non nella formazione di un elenco apposito. Ritengo, infatti, che la compilazione di un

elenco apposito non possa non avvenire sulla scorta di una documentazione che, spesso, non è a disposizione degli interessati e per la cui mancanza si determinerebbe la impossibilità di partecipare all'apposito sorteggio dei lotti da parte di chi non è stato iscritto tempestivamente negli elenchi. Per evitare questo inconveniente noi abbiamo proposto, nel nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 33, salvo a stabilire quale dovrà essere la quota, che il sorteggio delle quote riservate agli invalidi, combattenti e reduci avviene senza bisogno che vi sia un elenco apposito. L'elenco nascerà automaticamente in via interna; ma, se si stabilisce, nell'articolo relativo alla formazione degli elenchi, che ci deve essere per i combattenti un elenco apposito, sottoposto al termine di tre mesi che è stato stabilito nel primo comma dello articolo in discussione, è evidente che coloro che non potranno fornire, ai fini della formulazione dell'elenco, la documentazione sulla loro qualità di combattenti, reduci o invalidi dovranno essere, esclusi dall'elenco stesso. Non è la questione formale che deve essere presa in considerazione, ma è la qualità effettiva di reduce o combattente che è più facile potere dimostrare in sede di assegnazione.

Io ritengo, peraltro, che più utilmente si potrà provvedere al riguardo, allorché sarà discusso l'articolo che concerne il sorteggio delle quote spettanti a questa particolare categoria.

MAROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA. Devo chiarire il mio punto di vista su questa questione. A mio avviso, è necessario che vi sia, in primo luogo, un elenco e, poi, una disposizione particolare, che disciplini il modo in cui deve avvenire l'assegnazione dei lotti ai mutilati.

Non mi preoccupo del termine di tre mesi perchè le associazioni dei mutilati hanno un'organizzazione tale da essere in condizione di formulare gli elenchi non solo in tre mesi, ma in pochissimi giorni; pertanto, io sarei soddisfatto anche se il termine si riducesse a quattro giorni. La necessità che questo elenco sia formato prima mi pare che non si possa nemmeno discutere.

Quanto al sorteggio, noi sosteniamo che i

sorteggi devono essere due (il collega Franchina avrebbe dovuto prestare attenzione a quanto noi abbiamo proposto): prima dovrebbe aver luogo un sorteggio fra le terre scorporate, in maniera da evitare che si possa riservare agli invalidi una qualità di terra che non sia tra le migliori; poi si procederà tra i mutilati al sorteggio di quel dieci per cento delle quote che desideriamo venga loro assegnato.

Il terzo comma dell'emendamento Napoli ed altri sostitutivo dell'articolo 32 dice, infatti:

« Dei lavoratori che oltre ai requisiti di cui al primo comma abbiano quello di invalidi di guerra di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 375 è redatto elenco a parte ai fini del particolare sorteggio di cui al successivo art. 33).

PRESIDENTE. Allora i firmatari dello emendamento Stabile ed altri aderiscono al terzo comma dell'emendamento Napoli ed altri sostitutivo dell'articolo 32?

STABILE. Sì.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Lo emendamento Napoli ed altri comprende, però, il riferimento al sorteggio particolare di cui al successivo articolo 33. Questo dovrebbe restare sospeso.

FRANCHINA. Signor Presidente, mi pare che si era rimasti d'accordo di scindere in due l'articolo 32 proposto dalla Commissione.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Non potremmo, quindi, riferirci ad un successivo articolo non ancora votato.

MAROTTA. L'elenco comprende tutti. Sulla formazione dell'elenco generale non c'è pregiudizio.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Siamo rimasti d'accordo, anche per dare una diversa sistemazione rispetto al criterio adottato dalla Commissione, di scindere in due l'articolo 32 e precisamente la prima parte, che resterà articolo 32, prevederà la formazione dell'elenco, e la seconda, che diverrà articolo 33, l'attribuzione delle quote. Quindi, questo emendamento si riferisce alla formazione dell'elenco. Mi sono

permesso di far presente che questo non ha nessuna incidenza...

MAROTTA. Questa è una sua opinione personale.

FRANCHINA. Come mi sembra di aver dimostrato, gli elenchi si fanno in base ad una documentazione, e, se questa manca, non si può essere inclusi negli elenchi.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Io vorrei dare un chiarimento. Sembra, onorevole Presidente, che si possa considerare raggiunta una intesa su un testo che riproduca, con qualche variante, il terzo comma dell'emendamento Napoli ed altri sostitutivo dell'articolo 32. Il testo sarebbe questo: « Dei lavoratori che oltre ai requisiti di cui al primo comma abbiano quello di invalidi di guerra di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1950, n. 375, o di combattenti o reduci, è redatto elenco a parte ». Potremmo fermarci a questo punto, salvo a decidere, quando si discuterà l'articolo 33, quali siano gli effetti di questo elenco che si redige a parte. Credo che, se l'Assemblea è d'accordo, possiamo mettere ai voti l'emendamento così formulato.

MAROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA. Non è possibile accettare lo emendamento nella formulazione suggerita dall'onorevole La Loggia, perchè nell'articolo 33 parliamo di un dieci per cento che dev'essere conferito agli iscritti di cui all'articolo precedente. Ora, nell'ipotesi, per esempio, che l'Assemblea venisse nella determinazione di attribuire il dieci per cento a favore degli invalidi, ma non a favore dei combattenti, sarebbe pregiudicata anche la mia proposta.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Intanto, se noi facciamo un elenco, dobbiamo dire per che cosa serve.

D'ANGELO. Sono due elenchi distinti.

MAROTTA. Parliamo, allora, di due diversi elenchi.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Allora diciamo: « ...sono redatti due elenchi a parte ».

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Perché?

MAROTTA. Uno è per gli invalidi e uno per i combattenti, ai fini dell'attribuzione delle quote.

PRESIDENTE. Dovremmo precisare: « ai fini dell'articolo 33 »; altrimenti, sarebbe opportuno rimandare la votazione di questo comma a quanto si tratterà l'articolo 33.

ARDIZZONE. Si provvederà poi al coordinamento.

MAROTTA. Va bene. In sede di coordinamento tutto si sistemerà.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. In sede di coordinamento, allora, si sposterà.

MAROTTA. Per ora diciamo: « due distinti elenchi a parte ».

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Senza « distinti »: « due elenchi a parte ».

MAROTTA. Io lo metterei; *quod abundat non vitiat*.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. « Distinti » significa « a parte »; s'intende che sono due.

PRESIDENTE. Rileggo, quindi, il comma aggiuntivo, che è stato così concordato:

« Dei lavoratori che oltre i requisiti di cui al primo comma abbiano quello di invalidi di guerra secondo la legge 3 giugno 1950, numero 375 o di combattenti o reduci, sono redatti due elenchi a parte. »

(E' approvato)

Comunico che gli onorevoli Montemagno, Romano Fedele, Monastero, Alessi e Giganti Ines hanno presentato il seguente emendamento:

aggiungere nell'articolo 32 il seguente comma:

« I lavoratori agricoli che svolgono la propria attività in comuni diversi da quello di residenza possono chiedere di essere inclusi negli elenchi del Comune limitrofo ove svolgono la loro prevalente attività lavorativa an-

ziché in quello ove risiedono, dietro domanda presentata al Comune di residenza che ne prenderà nota per la esclusione dai propri elenchi e ne darà conoscenza al Comune competente ».

Forse, dal punto di vista della forma, bisognerebbe renderlo più chiaro.

FRANCHINA. C'è un nostro emendamento che, sostanzialmente, dice la stessa cosa, ma in modo più chiaro.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento Pantaleone ed altri a suo tempo presentato:

aggiungere dopo il terzo comma il seguente:

« Hanno altresì diritto ad essere iscritti negli elenchi e sempreché posseggano gli altri requisiti richiesti dal comma precedente, i lavoratori agricoli capifamiglia residenti in altro Comune che comprovano di avere esercitato, almeno da due anni, la loro attività lavorativa nel Comune nei cui elenchi richiedono di essere iscritti. »

E' opportuno, quindi, discutere questi emendamenti in relazione al terzo comma del testo proposto dalla Commissione ed agli emendamenti ad esso presentati.

Rileggo il terzo comma:

« Hanno diritto ad essere inclusi su loro domanda, da presentarsi non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, nell'elenco del Comune in cui risiedono, i lavoratori agricoli capifamiglia che non siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette se non per il reddito relativo alla casa di abitazione e a proprietà rurale, il cui imponibile catastale, riferito al 1° gennaio 1943, non superi rispettivamente le lire cento, sempreché non abbiano riportato condanna per delitti contro l'incolumità individuale e contro il patrimonio mediante violenza ».

Ricordo che gli onorevoli Pantaleone ed altri hanno presentato, in relazione a questo comma, i seguenti emendamenti:

sostituire alle parole: « riferito al » *le altre:* « accertato per il 1937-38 ed entrato in vigore il »;

sopprimere le parole: sempreché non abbiano riportato condanna per delitti contro l'incolumità individuale e contro il patrimonio mediante violenza ».

Ricordo, inoltre, che nell'emendamento Napoli ed altri sostitutivo dell'articolo 32, si so-

stituisce all'ultima parte del comma, a cominciare dalle parole: « semprechè non abbiano.. » la seguente altra: « semprechè non abbiano riportato condanna irrevocabile per delitti contro la vita e l'incolumità individuale, esclusi quelli previsti dagli articoli 581, 582, 588, 589 e 590 C. P. e per i delitti previsti e puniti dagli articoli 628, 629, 630, 631 e 633 del C. P. e non sia intervenuta in ogni caso sentenza di riabilitazione ».

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Così come i presentatori dell'emendamento Montemagno ed altri, anche noi ci eravamo preoccupati di situazioni pratiche che sono note negli ambienti agricoli della nostra Regione; in particolare, della situazione di un gran numero di contadini, i quali, pur avendo la residenza o il domicilio nei paesi di origine, tuttavia compiono la loro attività lavorativa in comuni diversi. Siccome questo stato di fatto si perpetua da generazioni, sarebbe estremamente iniquo non prendere in considerazione la situazione di chi da decine di anni ha lavorato su quelle terre.

A me pare che il nostro emendamento sia più chiaro di quello presentato dagli onorevoli Montemagno ed altri; infatti, noi vogliamo conferire il diritto alla iscrizione anche nello elenco di comuni non limitrofi a quei contadini, i quali, pur non risiedendovi, vi compiono prevalentemente la loro attività lavorativa; e ciò perchè non è detto che debba essere il concetto della contiguità geografica a determinare il diritto di iscrizione, ma deve essere piuttosto il concetto della prevalente permanenza sul posto per attività lavorativa. Si potrà trattare, quindi, anche di mancanza di residenza in comuni tutt'altro che limitrofi, appartenenti a corti d'appello anche diverse; tuttavia, si ha il diritto di fare una deroga in funzione dell'attività lavorativa, se questa attività non è precaria, ma è frutto di un compendio sostanziale di anni, perchè noi diciamo che possono essere iscritti negli elenchi di altri comuni coloro che almeno da due anni vi compiono la loro attività lavorativa. Pertanto, eliminato il concetto della contiguità dei comuni, che secondo me non ha senso, perchè non è questa — immagino anche nello spirito dei proponenti — la questione più importante, pregherei i firmatari dell'emendamento Montemagno ed altri di non insistere su di esso e

di sostenere, invece, quello da noi presentato, che nella sostanza è identico.

PRESIDENTE. C'è da osservare che, secondo l'emendamento Pantaleone ed altri, i contadini potrebbero essere iscritti in parecchi elenchi. mentre, secondo l'emendamento Montemagno ed altri, questo non può avvenire.

FRANCHINA. Si può aggiungere, a maggiore chiarimento, che è consentita la iscrizione in un solo elenco. Accettiamo qualunque chiarimento in tal senso.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere su questo emendamento.

BIANCO. La maggioranza della Commissione è favorevole all'emendamento Montemagno ed altri e non a quello Pantaleone ed altri, perchè il primo prevede la condizione della prevalente attività svolta nel comune in cui si chiede l'iscrizione e la presentazione della domanda del contadino al Comune di residenza perchè sia cancellato dagli elenchi che in esso vengono a formarsi; mentre il secondo potrebbe dar luogo non soltanto alla iscrizione in due o più comuni, ma alla iscrizione contemporanea nello stesso comune di residenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Franchina dichiara di accettare ogni chiarimento in tal senso.

BIANCO. L'emendamento Montemagno ed altri è più chiaro; invece, secondo l'emendamento Pantaleone ed altri, un contadino, purchè abbia due anni di permanenza, può essere iscritto negli elenchi di dieci comuni.

PRESIDENTE. Gli ultimi due anni.

BIANCO. Sì, ma vi sono contadini che lavorano contemporaneamente in parecchi comuni; quindi è più preciso, per i fini che vogliamo raggiungere, l'emendamento Montemagno ed altri. Non è esatto, però, parlare di « comune limitrofo » a quello di residenza; sarebbe meglio dire soltanto: « comune diverso », poichè vi sono contadini che vanno a lavorare anche in province limitrofe. Per tanto, se dovessimo restringere la disposizione soltanto ai comuni « limitrofi », limiteremmo troppo il vantaggio che noi vogliamo dare ai lavoratori.

FRANCHINA. Noi diciamo « residenti in altro comune », invece nello emendamento Montemagno ed altri si parla di comuni « limitrofi ».

BIANCO. Bisognerebbe, quindi sopprimere, nell'emendamento Montemagno ed altri, la parola « limitrofi ».

PRESIDENTE. L'articolo potrebbe essere così formulato: « I lavoratori agricoli che svolgono la propria prevalente attività in comune diverso da quello di residenza possono chiedere di essere inclusi nell'elenco di detto comune..... ».

MONASTERO. Signor Presidente, scusi, non « diverso », ma « limitrofo », perchè un comune che sia solo diverso può anche essere molto distante; quindi, bisogna evitare che un contadino della provincia di Messina vada a chiedere di essere iscritto nell'elenco di un comune della provincia di Trapani.

FRANCHINA. Ma se vi lavora già!

PRESIDENTE. C'è sempre, per colui che chiede di essere iscritto nell'elenco di un comune diverso da quello di residenza, la condizione di svolgere in quel comune la propria prevalente attività.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, pur essendo d'accordo sullo spirito informatore dell'emendamento Montemagno ed altri (vorrei che il proponente mi seguisse, perchè altrimenti faremmo a botte e risposta senza possibilità di intenderci, pur essendo d'accordo), sono contrario alla formulazione dell'emendamento medesimo. Nonostante, forse, che una identità di vedute ci abbia spinto a presentare un emendamento per derogare al principio che gli elenchi di ciascun comune debbano riferirsi solo ai contadini che vi risiedono, tuttavia i nostri due emendamenti hanno una portata nettamente diversa, perchè l'onorevole Montemagno si preoccupa di evitare eventuali traslochi di contadini addirittura da una provincia all'altra e vorrebbe limitato questo diritto di iscrizione negli elenchi di comuni diversi da quello di residenza soltanto a coloro i quali svolgono una prevalente attività in comuni limitrofi a quelli in cui risiedono.

Il fine che ci ha spinto a presentare l'emen-

damento Pantaleone ed altri è diverso, perchè in atto esistono centinaia — direi, decine di migliaia — di contadini che non hanno terre nei comuni in cui risiedono. Un caso tipico è quello del mio comune, Tortorici, ove, su 12mila abitanti, 8mila sono contadini che non hanno alcun palmo di terreno seminativo e sono sparpagliati per tutte le provincie siciliane — Enna, Catania, Messina, Palermo, Caltanissetta — in tutti i comuni laddove c'è una possibilità di impiego per le loro attività lavorative. In questo caso, è evidente che sarebbe ingiusto se la riforma incidesse in una maniera negativa sui contadini che da diversi anni svolgono le loro attività lavorative in comuni diversi da quello di residenza, escludendoli dalla possibilità di ricevere la terra perchè non iscritti nell'elenco. L'iscrizione di questi contadini nell'elenco dei paesi in cui risiedono non servirebbe a nulla, perchè lì non ci sono terreni.

Il concetto che deve essere accettato è questo: se un contadino lavora in un determinato comune, pur non avendovi la residenza, e se questo stato di fatto si consolida con l'attività lavorativa prestata ininterrottamente per due anni (e mi pare che questo termine sia sufficiente), questo lavoratore, qualora abbia tutti i requisiti richiesti — è bracciante agricolo, capo famiglia, non ha il reddito censuario stabilito per essere escluso — ha il diritto di essere incluso nell'elenco.

Vero è che, considerando l'emendamento così come è stato formulato, potrebbe sorgere il dubbio che, eventualmente, questo nomade possa essere iscritto in diversi elenchi, cioè in quello del comune di residenza e in quello del comune dove da almeno due anni svolge la sua attività lavorativa. Io penso, però, che, per evitare ciò, basterebbe una semplice correzione: potrebbe disporsi che il comune che, scrive tale lavoratore nell'elenco debba darne comunicazione a quello di origine; si eliminerebbe in tal modo la possibilità del cumulo della iscrizione negli elenchi.

Non penso che si possa arrivare ad una violazione maggiore della legge, cioè all'assegnazione di due lotti ad uno stesso contadino, perchè la necessità di dovere lavorare direttamente e la concidenza dei periodi di lavorazione della stessa coltura impedirebbero il verificarsi di questa possibilità, che sarebbe estremamente dannosa.

Io quindi ritengo che, sotto un profilo che

va al dilà dell'emendamento Montemagno ed altri, la Commissione, sulla scorta di questo argomento, potrebbe aderire al concetto del lavoro prestato in qualsiasi altro comune, appunto perchè il concetto di comune limitrofo non risolve la questione. Proporrei, inoltre, di escludere il concetto della « prevalente attività lavorativa », perchè questo criterio può dar luogo a una serie di arbitri. Ritengo che sia sufficiente dare — per così dire — la cittadinanza onoraria di un comune a quei contadini che da due anni vi esplicano la loro attività lavorativa. Quindi non c'è bisogno di andare a misurare, con strumenti tutt'altro che precisi, la « prevalenza » dell'attività lavorativa.

Se il Presidente ce ne dà la possibilità, con una breve sospensione della seduta, presenteremo una formulazione definitiva del nostro emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Deve restare inteso che il contadino possa chiedere l'iscrizione nell'elenco del comune di residenza, nonostante che abbia lavorato in altri comuni.

FRANCHINA. Questo è implicito. La deroga non può annullare il principio generale.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 19,40, è ripresa alle ore 20,15)

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Monastero, Montemagno, Nicastro e Potenza hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire alla prima parte del terzo comma, fino alla parola: « capifamiglia » la seguente: « Hanno diritto ad essere inclusi, su loro domanda, da presentarsi non oltre centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, nell'elenco di ciascun comune, i lavoratori capifamiglia che svolgono la loro prevalente attività nel territorio del comune stesso, anche se residenti in altro comune... ».

Gli onorevoli Pantaleone, Nicastro ed altri insistono sul comma aggiuntivo da essi proposto?

NICASTRO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di rinunziarvi, avendo aderito all'emendamento Monastero ed altri testè annunziato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Montemagno, Romano Fedele ed altri insistono sul comma aggiuntivo da essi proposto?

MONTEMAGNO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di rinunziarvi, avendo aderito all'emendamento Monastero ed altri testè annunziato.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere su questo emendamento.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Possiamo votare il terzo comma del testo della Commissione, così modificato, fino alle parole: « le lire cento ».

PRESIDENTE. E la Commissione?

BIANCO. E' d'accordo.

PRESIDENTE. Rileggo la prima parte del terzo comma così modificato:

« Hanno diritto ad essere inclusi su loro domanda, da presentarsi non oltre centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, nell'elenco di ciascun comune, i lavoratori agricoli capifamiglia che svolgono la loro prevalente attività nel territorio del comune stesso, anche se residenti in altro comune, che non siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette se non per il reddito relativo alla casa di abitazione e a proprietà rurale il cui imponibile catastale, riferito al 1° gennaio 1943, non superi rispettivamente le lire 100... »

La metto ai voti.

(E' approvata)

Rimangono, quindi, superati l'emendamento Pantaleone ed altri sostitutivo delle parole « riferito al » e la corrispondente prima parte del quarto comma dell'emendamento Napoli ed altri sostitutivo dell'intero articolo.

Passiamo ora alla seconda parte del terzo comma del testo proposto dalla Commissione ed agli emendamenti ed essa presentati.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Noi abbiamo proposto la soppressione di questa seconda parte del terzo comma, che concerne la esclusione dagli elenchi di coloro che abbiano riportato condanna per delitti contro l'incolumità individuale e contro il patrimonio mediante violenza. E ciò, per un principio di giustizia, perchè riteniamo che coloro che hanno già scontata la pena abbiano già pagato. Comunque, in via subordinata, ove non fosse accettata la nostra tesi, insistiamo perchè vengano inclusi negli elen-

chi coloro che abbiano riportato condanne per lotte sindacali.

Questo è un problema che deve essere trattato in modo particolare. Sono le lotte sindacali, le lotte sociali, che hanno portato all'occupazione delle terre, e noi sappiamo che molti lavoratori sono interessati alle concessioni delle terre. Per quanto riguarda la cooperazione, potrei dirvi che su 65mila ettari concessi in Sicilia vivono circa 44mila quotisti.

Molti di essi potranno rimanere nelle terre secondo le norme di questa legge; e noi commetteremmo una ingiustizia, se dovessimo escludere dagli elenchi quei quotisti che hanno riportato una condanna connessa a quella lotta per la terra che ha portato al progresso, all'affermazione dell'autonomia in Sicilia.

Io, quindi, richiamo l'attenzione dei colleghi su questo aspetto, sulla gravità di questa parte del terzo comma e sulla opportunità che essa sia soppressa.

Sarei disposto a ripiegare, ove non fosse accettata la nostra richiesta, sulla corrispondente parte dell'emendamento Napoli ed altri sostitutivo dell'intero articolo, che prevede la inclusione negli elenchi di coloro che hanno riportato condanne di natura sindacale.

CUFFARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUFFARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei che si tenesse presente la situazione esistente in Sicilia. Per le cooperative si è seguito il criterio di dare la possibilità di redimersi a coloro che hanno riportato condanne. Questo appello faccio perchè si tenga presente questa situazione.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che debba essere posta in discussione, per prima, la corrispondente parte dell'emendamento Napoli ed altri, poichè, contrariamente a quanto pensa il collega Nicastro, essa darebbe luogo, ove fosse approvata, ad inconvenienti maggiori di quelli derivanti dal testo del Governo e da quello della Commissione. Difatti, mentre questi limitano la esclusione a coloro che abbiano riportato condanne per delitti contro la incolumità individuale e contro il patrimonio mediante violenza, gli onorevoli Napoli, Castrogiovanni ed altri pro-

pongono che vengano esclusi anche coloro che hanno compiuto delitti contro il patrimonio senza che vi sia stata violenza. Ora a me pare che il principio di adottare un criterio di rappresaglia sia contrario alle norme tradizionali del diritto penale; verrebbe così introdotto nella legge fondamentale di questa nostra Assemblea un concetto che suonerebbe chiaramente rappresaglia, ciò che sarebbe in contrasto con la tradizione veramente gloriosa del nostro diritto e con i caratteri della pena, per cui credo non ci sia più alcuno che contrasti la preminenza del tentativo di emendare il reo. Se si dovesse accettare un qualsiasi criterio, per cui verrebbero esclusi coloro che hanno subito una qualsiasi condanna per un qualsiasi titolo di reato, sentirei ferito questo orgoglio nazionale in materia di concezione del diritto penale, il che mi vieterebbe in maniera decisa di potere ancora affrontare il dibattito se una sanzione dovesse essere addirittura considerata come un mezzo per escludere definitivamente una persona dal consorzio civile. Vero è che nel nostro codice esistono delle misure di sicurezza che si applicano, in casi limitati, a determinati reati molto gravi o a determinate condanne che importano, quanto meno, una sanzione non inferiore ai cinque anni; ma è una difesa dell'organismo statale, per cui i rei vengono esclusi da particolari attribuzioni, ma mai dal diritto al lavoro. L'interdizione dai pubblici uffici, prevista per i condannati per delitti gravi o per coloro che abbiano riportato, per altri delitti, una pena non inferiore ai cinque anni, è una difesa dell'organismo statale diretta ad impedire che nelle sue istituzioni possa penetrare chi può dar luogo a naturale diffidenza appunto perchè ha riportato una sanzione. Ma una condanna non è mai motivo per potere pretendere che ad un uomo venga precluso il diritto alla vita, il diritto di lavorare.

Ora a me pare che, ove la condanna riportata non sia la più grave, ove non si tratti, cioè, di delitti che siano stati puniti con l'ergastolo, non si abbia il diritto, in una nazione civile in una regione altrettanto civile e altrettanto adeguata a queste norme del vivere umano, di escludere dagli elenchi chi abbia riportato una condanna. Il farlo sarebbe ammettere una forma di vendetta tipica, che non troverebbe riscontro in nessun precedente della legislazione italiana; indirettamente, vorrebbe, infatti, contestato il diritto alla vita a chi

ha potuto commettere un delitto contro il patrimonio, sia pure mediante violenza o frode.

In proposito desidero ricordare a me stesso ed a quella parte dell'Assemblea che stima che i delitti contro il patrimonio mediante violenza possono essere considerati come delitti molto gravi, un caso tipico che ho, a causa della mia attività professionale, osservato.

Ho assistito alla condanna per furto doppiamente aggravato di un ragazzo che aveva rubato la somma di 20 centesimi ad un tale che dormiva. Poichè ciò era avvenuto in alta montagna, vi erano gli estremi — la destrezza, la frode ed il luogo che impediva la difesa pubblica e privata — perchè venisse riconosciuto il furto aggravato. Faccio notare che questo ragazzo di 16 anni, secondo quanto è previsto in questa norma, dovrebbe essere escluso dalle liste vita natural durante!

BIANCO. I furti non sono inclusi.

FRANCHINA. Lei parla senza tener conto del testo del disegno di legge che dice « delitti contro la incolumità individuale e contro il patrimonio mediante violenza ».

BIANCO. Nell'emendamento Napoli ed altri non sono previsti; la Commissione è favorevole a questo emendamento.

FRANCHINA. L'emendamento Napoli ed altri è peggiorativo del testo della Commissione perchè vengono previsti, in più, altri due reati: l'usurpazione e l'invasione dei terreni. Usurpazione è quella che classifichiamo, normalmente, come alterazione di termini e che si differenzia da questioni di natura strettamente civilistica, perchè, tante volte, può essere semplicemente una valutazione dello elemento intenzionale, giacchè si è in quella zona grigia tra l'esercizio arbitrario e l'attacco al patrimonio altrui mediante alterazione di confini. L'invasione di terreni, poi, è un reato, introdotto nel nostro codice penale dalla legislazione fascista, che è punibile, nella forma non aggravata, a querela di parte, sino a due anni di reclusione.

Per questo considero l'emendamento Napoli ed altri peggiorativo del testo della Commissione.

BARBERA LUCIANO. Credo che Ella sia in errore, perchè l'emendamento Napoli ed altri non esclude coloro i quali hanno commesso questi reati.

FRANCHINA. Mi ero illuso anch'io in questo senso.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ha ragione Franchina.

FRANCHINA. L'emendamento Napoli ed altri prevede che non vengano esclusi dalle liste coloro che sono stati puniti ai termini degli articoli 581 (percosse) 582 (lesioni personali) 588 (rissa) 589 (omicidio colposo) 590 (lesioni personale colpose); ma prevede che venga escluso chi ha subito condanne a norma degli articoli 628 (rapina) 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona), 631 (usurpazione) e 633 (invasione di terreni o di edifici).

Come vedete, con questi due ultimi articoli vengono previsti dei reati che la Commissione aveva addirittura scartato. Obiettivamente, infatti, riconosco che la Commissione non è stata guidata dal criterio di volere colpire tutti quei poveri contadini che, spinti dalle esigenze di un bisogno vegetativo, sono stati portati a cercare un pezzo di terra per lavorarlo.

MAROTTA. E' un equivoco materiale.

FRANCHINA. Non lo credo perchè, accanto agli articoli 631 e 633, l'onorevole Napoli ha posto gli articoli 628, 629 e 630, che concernono il sequestro di persona, la rapina e la estorsione.

L'onorevole Marotta mi convinca che l'onorevole Napoli ha voluto escludere dalla non inclusione i rapinatori, gli usurpatori, i sequestratori di persona. Ha voluto sì mitigare gli effetti della disposizione relativamente ai reati contro la incolumità personale, escludendo, da un punto di vista di gradualità, le percosse, le lesioni lievi e quelle non gravissime; ma ha voluto includere espressamente i reati di rapina, sequestro di persona, usurpazione e invasione di terreni. Avrei desiderato che fosse qui presente l'onorevole Napoli e che mi contraddicesse, nel qual caso dimostrerei che il significato è questo. Potrei ricredermi, ove l'onorevole Napoli dicesse che si tratta di un errore di formulazione e che l'intenzione era diversa.

BORSELLINO CASTELLANA, *Assessore all'industria ed al commercio*. Dobbiamo interpretare il testo dell'emendamento.

FRANCHINA. E' di una evidenza palmare, onorevole Borsellino Castellana. Se vuol fare la difesa delle intenzioni dell'onorevole Napo-

li, è ammirevole; ma l'emendamento è chiaro. Poichè, secondo il testo della Commissione la condanna per percosse, quelle che determinano una semplice sensazione dolorifica, era inclusa come motivo di esclusione dagli elenchi, ha specificato che la percossa non era motivo di esclusione ed ha aggiunto: nemmeno la lesione semplice, quella che produce un perturbamento anatomico-patologico e una infermità la cui guarigione è prevedibile entro 40 giorni, e nemmeno la lesione grave, ma non gravissima. Però c'è l'esclusione per i delitti previsti e puniti dagli articoli 628, 629, 630, 631 e 633. Quindi, la sensibilità giuridica degli onorevoli Napoli, Castrogiovanni ed altri è stata colpita dai reati di rapina, estorsione, sequestro di persona, usurpazione o alterazione di termini e invasione di terreni in tutte le forme. Quindi, la più pacifica e simbolica occupazione di terre, quella che è guidata da un sentimento tutt'altro che diretto all'attacco del bene giuridico protetto, viene considerata come un delitto che comporta la esclusione dalle liste. Non si tiene nemmeno conto che l'invasione di terra è un reato contro la proprietà e che, quindi, l'elemento intenzionale di chi va sulla terra deve essere quello di compiere un attacco alla sfera giuridica patrimoniale (proprietà), ma non soltanto quello di porsi nelle condizioni di voler lavorare. Fattore, questo, molto importante, appunto perchè il reato viene distinto da elementi semplicemente intenzionali, e spesso può incorrersi in sanzioni anche quando è assente l'elemento intenzionale che caratterizzi il delitto.

L'onorevole Napoli, prevedendo anche questa specifica figura di reato, escluderebbe dagli elenchi i nove decimi circa dei contadini siciliani, che si trovano attualmente o sotto imputazioni o con condanne del genere e ciò senza alcuna attenuante, senza alcuna discriminazione, nonostante che il codice preveda che l'invasione semplice è punita a querela di parte, nonostante, quindi, che l'invasione semplice sia considerata da un codice borghese, dove l'istituto della proprietà sta al centro di qualunque cosa, come un delitto tanto lieve che persino il legislatore fascista l'ha ritenuto punibile a querela di parte. Infatti solo nel caso della invasione armata, si procede di ufficio.

L'onorevole Napoli, senza fare distinzione alcuna, accanto alla rapina, alla estorsione, al sequestro di persona, ha posto anche questa figura secondaria di delitto che, ripeto, si dif-

ferenzia da altre forme non costituenti alcun illecito nè penale nè civile per la sottile variazione capillare di sentimenti che il giudice deve ricercare e che in determinate circostanze, spesse volte, può dar luogo a fatali equivoci. Ad esempio, un comune regolamento di confini, può dal luogo, tante volte, per la estirpazione di un segno divisorio, fatto con tutt'altra intenzione che quella di grattare del terreno ad un proprietario confinante, ad una imputazione di alterazione di confini, e quindi, alla esclusione dagli elenchi, il che equivarrebbe a negare il diritto alla vita.

Credo, signori deputati, che ciò sarebbe contrario allo spirito della legge, perchè, mentre nemmeno la Destra contesta che uno degli obiettivi che la legge deve raggiungere oltre la maggior produttività è quello di venire incontro proprio a questa categoria, ad un certo momento verrebbe comminata, contro coloro i quali dovrebbero beneficiare di questa legge, una sanzione che impedirebbe di garantire ad ogni contadino la possibilità di lavorare.

C'è bisogno di dilungarci in disquisizioni per stabilire se, al di fuori di questo caso che sarebbe oltremodo aberrante, il volere includere come motivo di esclusione dell'elenco qualsiasi sanzione possa essere un aggravamento della pena che porrebbe un individuo in una condizione di costante umiliazione? Io credo di no, perchè la sanzione si deve esaurire in se stessa. Quando il condannato ha scontato la sanzione che il giudice ha comminato, ha pagato il suo debito verso la società e non c'è motivo per porlo in condizione di peggiorare anzichè di redimersi. Ciò sarebbe tutt'altro che cristiano; ma non c'è bisogno di invocare i principi dell'etica cristiana, basta l'etica la più comune, la più elementare. Lo stesso principio di convivenza, che forse è comune anche alle tribù, non consente assolutamente che, una volta soddisfatta quella esigenza punitiva, il colpevole, il quale ha già scontato la pena, debba avere uno strascico sì da essere considerato, come è avvenuto in un periodo molto buio, una persona degna soltanto di essere posta sul cavalletto della tortura. Ritengo che questa sia l'opinione dell'Assemblea, che vorrà respingere questi concetti che nulla hanno a che vedere con la legge che noi andiamo a votare.

MAROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA. Desidero precisare che l'emendamento Napoli, Castrogiovanni ed altri non è peggiorativo, ma che anzi ha alquanto attenuato la dizione della Commissione.

In questa, infatti, è espresso un concetto di una latitudine così vasta, per cui anche un tale che, per caso, ha dato uno schiaffo verrebbe ad essere escluso dall'elenco. Il testo della Commissione, infatti, dice: « non abbiano riportato condanne per delitti contro la incolumità individuale e contro il patrimonio mediante violenza ».

Ella mi insegna, signor Presidente, che basta essere stati condannati a tre mesi di reclusione, minimo della pena per una lesione prodotta da uno schiaffo, per essere, secondo il concetto della Commissione, esclusi dall'elenco. Basta aver rubato una gallina o cinque lire ed essere stati condannati per furto, perchè, secondo questa dizione, si sia esclusi dall'elenco. Il testo dell'emendamento Napoli attenua alquanto il testo della Commissione, perchè dice: « sempre che non abbiano riportate condanne irrevocabili per delitti contro la vita e l'incolumità individuale esclusi quelli previsti dagli articoli 581 (percosse), 582 (lesione personale), 588 (rissa) 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose... » L'emendamento Napoli ed altri ha, in sostanza, limitato i casi di esclusione dell'elenco; quindi, è meno restrittivo. Dichiaro francamente che debbo sostenere l'emendamento Napoli perchè sono uno dei firmatari, ma che, se dovessi esprimere il mio pensiero personale, sarei favorevole alla tesi Franchina, cioè di estendere e non di limitare l'inclusione negli elenchi al maggior numero di contadini possibile, partendo dal concetto che dobbiamo venire incontro a chi eventualmente ha peccato e dobbiamo porlo in condizione di riabilitarsi. Insomma questo è un concetto cristiano, umano, morale, al quale io, senz'altro *toto corde, aderisco*. Allorché ho firmato questo emendamento, ho espresso agli altri colleghi firmatari il mio pensiero, che non è stato accolto e che ora qui ribadisco a titolo personale. Aggiungo che le esclusioni di cui ho parlato apparivano, ai redattori di questo emendamento, delitti di tale gravità per cui vi dovesse essere una esclusione vita natural durante; ma, poi, questo concetto è stato attenuato con l'inciso « e non sia intervenuta in ogni caso sentenza di riabilitazione ». Si è cioè previsto il caso che, una volta decorsi i termini necessari per

ottenere la riabilitazione, si dovesse non dar luogo nè peso ai precedenti penali.

Secondo me, si potrebbe essere ancora più larghi; altrimenti, noi creeremo dei delinquenti peggiori di quelli che lo furono per caso. L'uomo che non trova lavoro, l'uomo a cui si chiude la porta in faccia oggi e domani, l'uomo al quale si impedisce di coltivare la terra e non si dà la possibilità di sfamarsi, diventa non un delinquente, ma addirittura un assassino, un brigante, un essere pericoloso. Noi dobbiamo avviare questi uomini verso la via della riabilitazione, del lavoro e della bontà e, se è il caso, stringere loro la mano, abbracciarli, stringerli a noi e metterli in condizione di vivere, anche loro, la loro vita. Questo è il mio pensiero personale. Si è obiettato, inoltre, che tra i delitti gravi (estorsione, rapina, sequestro) sono stati inclusi i reati di cui agli articoli 631 e 633 del codice penale. Questi due articoli prevedono i reati di usurpazione e di deviazione delle acque. Sono reati specifici, che hanno attinenza con la proprietà e, quindi, in occasione della discussione della riforma agraria, si è voluto, in sostanza, precludere la possibilità di assegnazione delle terre a coloro che hanno cercato di appropriarsi con violenza della proprietà. Mi rendo conto della gravità della osservazione. Si sarebbe dovuto dire, invece: non teniamo conto di coloro che hanno commesso dei reati per ragioni di natura politica e economico-sociale; in questo senso potrebbe concordarsi un emendamento. Comunque, ho voluto unicamente chiarire che il concetto dell'emendamento Napoli ed altri non è peggiorativo, come diceva l'onorevole Franchina, ma tende a sminuire la portata grave del testo della Commissione.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che questa parte del disegno di legge, oltre che essere esaminata dal punto di vista tecnico-legale, come hanno fatto gli onorevoli colleghi Franchina e Marotta, debba essere esaminata, soprattutto, da un punto di vista umano, politico e sociale. Dal punto di vista politico-sociale, se qualcuno lo volesse, potrebbe trovare in questa parte della legge un carattere distintivo e una origine precisa.

Questa legge è fatta dai proprietari perchè

soltanto i proprietari possono concepire che coloro che hanno invaso le terre sono delinquenti immeritevoli di avere assegnata la terra.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Il codice penale stabilisce che chi occupa le terre commette un delitto. (*Commenti a sinistra*)

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Sarebbe una tessera di riconoscimento, sarebbe lo specchio rivelatore dello spirito della legge, onorevoli colleghi, Le invasioni delle terre sono avvenute per quel male al quale noi ora stiamo riparando. Se non facessimo la riforma ora, noi avremmo in avvenire altre invasioni. Noi stiamo facendo la riforma per riparare ad uno stato abnorme che esisteva, che esiste tutt'ora nel campo dell'agricoltura. Ed allora, se i primi a riconoscere che c'era uno stato di gravità eccezionale nel campo dell'agricoltura siamo noi, tanto è vero che facciamo questa legge, vogliamo condannare coloro che hanno lottato per costringere noi a fare qualche cosa con questa legge?

Non sarebbe logico, quindi, che, mentre stiamo riconoscendo che coloro i quali chiedevano le terre avevano ragione (tanto è vero che gliele stiamo dando), contemporaneamente li condanniamo perchè ci hanno indicato la via che dovevamo seguire. (*Commenti*)

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Perchè imposti così la questione? Non è il modo migliore, caro Cristaldi! (*Commenti a sinistra*)

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Noi stiamo facendo la riforma agraria e vogliamo condannare coloro che hanno lottato per la riforma agraria! Non c'è dubbio che questi contadini, che si sono mossi per occupare la terra, hanno lottato per uno dei fini della riforma agraria; non c'è dubbio che noi stiamo facendo la riforma agraria; possiamo, allora, fare la riforma agraria condannando coloro che hanno lottato per la riforma agraria? Io penso che questo sarebbe un paradosso!

VERDUCCI PAOLA. Ma benedetto Iddio! Non gliela volevate dare al demanio regionale?

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Ciò dimostrerebbe il rancore di alcuni. Noi faremmo una legge con spirito di rancore verso coloro che hanno lottato per le stesse rivendicazioni che noi accettiamo nella nostra legge.

Vi sono, poi, i motivi di natura umana. Noi,

almeno, queste cose le comprendiamo; io vorrei che le comprendessero anche gli altri che, dal punto di vista umano, dovrebbero essere di una sensibilità senza dubbio non inferiore alla nostra. Credete voi che perseguitare gli afflitti sia un merito?

POTENZA. Dopo che hanno scontato le loro pene, volete affamarli ancora?

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Ad un uomo che ha subito un giudizio, che ha scontato una condanna, noi diciamo: « Tu non hai diritto di vivere perchè sei un essere abietto e inferiore! »

DI CARA. Civiltà cristiana!

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Quando si tratta del pane e non di cariche onorifiche o delle direzioni di grandi complessi industriali, quando si tratta esclusivamente della possibilità di crearsi una vita onorata e di guadagnarsi il pane, io ritengo che queste questioni non si debbano fare e che, se si fanno, non rientrano nello spirito cristiano nè nello spirito di solidarietà umana, per cui un maggior affetto e una maggiore attenzione devono andare a coloro che sono i più colpiti e i più sventurati.

E allora, onorevoli colleghi, tutto ciò, sotto l'aspetto umano, è aberrante, perchè non risponde a nessun principio morale; sotto lo aspetto politico — che l'ho dimostrato —, è contraddittorio; sotto l'aspetto tecnico, è evidente che noi ci riferiamo a quei contadini che hanno tutti i requisiti per essere iscritti negli elenchi, che sono in possesso di tutti gli elementi, tecnici per potere essere meritevoli dell'assegnazione. Per tutti i tre motivi vi prego vivamente di rivedere questa parte perchè vi sia la soppressione totale di ogni ammenda, perchè vi sia la soppressione totale di ogni esclusione, perchè soltanto il bisogno e la possibilità di guadagnarsi la vita sono l'unica legge che deve guidarci nell'assegnare la terra ai contadini. (*Approvazione a sinistra*)

TAORMINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAORMINA. Quando il collega Cristaldi, or ora, affermava l'assurdo di escludere dal vantaggio della riforma coloro che avevano commesso il delitto di invasione di terre, l'onorevole Starrabba di Giardinelli è insorto, dicendo: « Ma è il codice penale che lo vuol »

le!» Noi assistiamo quasi quotidianamente questi braccianti che hanno occupato la terra ed i magistrati, altrettanto quotidianamente, riconoscono in questi casi le attenuanti. I tutori della legge, gli applicatori della legge, anche i più severi, ritengono che i contadini debbano beneficiare di motivi particolari di carattere morale e sociale. Gli apologeti del diritto positivo, coloro i quali sono gelosamente legati alla formulazione giuridica positiva, hanno dovuto riconoscere una spinta sociale e morale nel fatto della occupazione delle terre. E noi, in sede politica, non più in sede giudiziaria, non in sede di applicazione della legge, proprio noi dovremmo, invece, escludere i protagonisti di questa legge? I colleghi Cristaldi e Franchina hanno chiarito come la riforma che ci accingiamo a realizzare è il frutto di una pressione innegabile dei contadini, i quali hanno maturato il diritto che, poi, noi, tardivamente, siamo stati chiamati a riconoscere e, in certi casi, parzialmente. Se in campo giudiziario, ripeto, è riconosciuta questa spinta morale, sarebbe un assurdo, una immoralità, una violazione dei nostri doveri di deputati, negare agli autori di questi fatti, commessi con spirito morale e sociale apprezzabile, i benefici della acquisizione delle terre. Questo è un chiarimento alla polemica, poichè una parte dell'Assemblea ha ritenuto che l'esclusione — ed è questo particolare che noi vogliamo chiarire — non colpisce gli autori di quei fatti. Penso che la soppressione di tale parte della norma sia essenziale per garantire i contadini dal non essere esclusi dalla terra che hanno voluto attraverso la loro azione sindacale e politica. La soppressione è necessaria perchè c'è da temere che coloro che applicheranno la legge (perchè il nostro contegno è tutto ispirato da questa diffidenza verso coloro che applicheranno la legge) giudicheranno dal numero di coloro che avranno partecipato alla invasione di una terra, poichè il numero delle persone realizzate, secondo alcuni, la violenza presunta, per cui il delitto praticamente non sarà perseguito a querela di parte, ma di ufficio. Quindi, se una parte dei colleghi ritiene che non debbano essere esclusi coloro che hanno occupato le terre, la soppressione si impone. Una parte dell'Assemblea si è pronunciata, quando ha detto, attraverso l'onorevole Starabba di Giardinelli: « E' il codice penale che lo vuole; devono essere esclusi dal beneficio coloro che hanno occupato le terre perchè

hanno commesso un reato ». La soppressione, invece, si impone anche perchè contraddiremo in una forma assai grave tutto quello che è l'indirizzo secolare in materia di pene.

Abbiamo ancora nelle orecchie gli appelli retorici sul significato etico della pena, che non deve essere rappresaglia secondo le concezioni antiche e moderne che si ispirano a sentimenti di morale e di umanità. La pena non è una sanzione, ma è uno strumento che la società adotta per migliorare il delinquente ed elevarlo. E voi lo migliorereste, privandolo della possibilità di allontanarsi dalla via della violenza, del delitto? Privandolo del pane, voi, in sostanza, realizereste una forma di punizione che non saprei come qualificare.

La nostra Costituzione, tra le altre affermazioni solenni, ha stabilito che la pena è individuale; ma noi, nel leggerlo, sorridiamo perchè sappiamo che, fino a quando la famiglia dipende dalla capacità di produzione del capofamiglia, se questi commette un delitto, la sanzione colpisce solo apparentemente il capofamiglia, ma travolge tutti i familiari. Quindi, voi travolgereste un principio secolare che stabilisce che la pena deve essere individuale, che non deve, cioè, avere un contenuto afflittivo per delle persone che questo delitto non hanno commesso. Voi, inoltre, commettereste un arbitrio, perchè avreste creato due tipi di proprietà.

Chi di voi può, infatti, pensare di sottrarre la proprietà al proprietario che delinque? Chi di voi ha mai pensato, o raffinati apologeti del sistema giuridico che ci governa, chi ha pensato al signore che delinque? Questo è un problema che ci farebbe circondare da proteste e da scherni. Se dovessimo chiedere una simile cosa, se dovessimo cioè chiedere che venga stabilito che decade dalla proprietà chi commette estorsioni o rapine, che, cioè, non è degno chi non rispetta la proprietà altrui, susciteremmo le vostre grida, non sapremmo come resistere alle vostre imprecazioni; e intanto voi affermate un principio che dovrebbe essere affermato in concomitanza con quello che abbiamo detto!

Come non è possibile togliere la proprietà a chi ha espiato così non si può impedire che chi a commesso questi delitti e questi delitti ha espiato acquisti la proprietà. E' una situazione di carattere giuridico, morale e politico che segnaliamo, esortandovi a sopprimere quella parte con la quale si vorrebbero, ap-

punto, escludere dal partecipare ai benefici della riforma agraria quelle determinate categorie che hanno commesso delitti.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Onorevoli colleghi, sono anch'io firmatario, unitamente a molti altri colleghi, dell'emendamento Napoli ed altri, che prevede la non inclusione negli elenchi di coloro che si sono resi autori di delitti di sangue, e di delitti contro il patrimonio con la violenza. I firmatari di questo emendamento hanno, presso a poco, ragionato così: terra per tutti non ce n'è; c'è terra per una certa parte di contadini.

FRANCHINA. Perché non facevate lo stesso ragionamento per i proprietari?

CASTROGIOVANNI. E allora abbiamo creduto di dire: chi ha ucciso, premio non ne merita; non merita neanche vendetta, ma certamente è un cattivo vicino chi ha agito con violenza contro il patrimonio. E' inutile che mi soffermi ad illustrarvi gli infiniti episodi, certo non condivisi da alcun settore di questa Assemblea di violenze, di turbamenti dello ordine sociale, di sopraffazione esercitata in quelle zone della Sicilia ove si procedeva, prevalentemente, alle assegnazioni. Noi abbiamo detto: se prendiamo un tipo di sopraffattore locale che, per prendersi in gabella un feudo, ha ucciso gli animali (danneggiamenti di animali) che poi, col fucile in mano, è andato a prendersi.....

POTENZA. Questo no!

CASTROGIOVANNI. Mi lasci completare, onorevole collega.

FRANCHINA. Questo il suo emendamento non lo ha escluso.

CASTROGIOVANNI. L'ha escluso; se non fosse escluso, presenterei un emendamento in questo senso, perchè, quando un tipo di sopraffattore di questa fatta viene ad essere incluso in questa zona data ai contadini, quest'uomo, per prima cosa, molto probabilmente, in quella zona si insiederà come cattivo seme di dominazione, con violenza, con crudeltà, etc.. Ora gli onorevoli colleghi del settore di sinistra giustamente osservano: ma allora sono esclusi dalla riforma coloro che hanno lottato per la riforma? Vi dico subito

che l'argomento mi convince e dico che bisognerebbe intuitivamente discriminarli perchè il tipo di uomo sopraffattore, crudele, ricattatore, che ha ucciso gli animali per ricattare, per avere la gabella, che è entrato con violenza nei feudi, minacciando...

DI CARA. I mafiosi sono, costoro!

COLAJANNI POMPEO. I quali, però, non hanno quasi mai subito condanne!

CASTROGIOVANNI. Per quello che la giustizia è riuscita a fare, diciamolo pure. Dunque, per questi sì; per gli altri, dicevo, l'argomento mi impressiona perchè le leggi una collettività le concreta quando la collettività intesa come tale quelle leggi ha voluto. E noi abbiamo visto che, nel corso di lunghissimi anni, prima si è parlato timidamente, poi ardentemente, poi si è combattuto per la riforma agraria, ed infine, ora, stiamo facendo la riforma agraria. Prima sono state mosse le idee, poi sono venute le polemiche, poi le lotte politiche, poi le lotte che hanno avuto fasti e nefasti; ma il fatto è che questa Assemblea, questa sera, siede appunto per fare una riforma agraria.

Allora io chiedo che sia sospesa la discussione di questa parte dell'articolo 32, perchè mentre insisto nel ritenere che non debbano essere considerati alla stessa stregua degli altri cittadini, coloro che esercitavano quel brutto e lugubre mestiere...

Voce da sinistra: I mafiosi.

CASTROGIOVANNI. ...e che speriamo siano esclusi da queste zone, d'altro canto penso che deve essere presa in serissima considerazione la posizione di coloro che hanno lottato per avere quella legge che questa sera stiamo appunto discutendo.

Chiedo, quindi, che la seduta venga sospesa perchè si possa raggiungere un'intesa in questo senso.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Rinviamo la seduta a domani mattina, signor Presidente.

COLAJANNI POMPEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI POMPEO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io penso che su questa questione non si dovrebbe verificare una frattura nella nostra Assemblea. Non vi è dub-

bio, però, che, se si dovesse giungere a porre in votazione l'articolo, così formulato, si creerebbe una frattura, una grave frattura nella Assemblea e, quello che è peggio, si creerebbe una gravissima frattura nel Paese, in tutta la Isola e, specialmente, nella zona del latifondo.

Io penso che, invece, ci sono tutte le premesse per giungere ad una soluzione che possa appagare le esigenze di moralità, di giustizia, che possa essere veramente coerente con i fini sociali della nostra legge di riforma agraria. La questione presenta due aspetti: uno, riguarda i cosiddetti delinquenti comuni; l'altro riguarda coloro che qualcuno vorrà chiamare, magari, delinquenti, ma che, invece, sono i protagonisti più attivi, gli uomini di punta, i combattenti di avanguardia, in questa grande lotta per la riforma agraria: i 5 mila denunciati per invasione di terre. Fra questi 5 mila ho l'onore di essere anch'io (*commenti*); ma, siccome non ho l'alto onore di essere un lavoratore della terra, di appartenere a quella che Nicola Barbato definì « nobile categoria di lavoratori della terra », io non parlo in questo caso *pro domo mea*; ma argomenterò con lo stesso impegno di un contadino che si vedesse costretto a battersi per il suo pezzo di terra, per sé e per i suoi figli.

Primo aspetto della questione: quello che riguarda i delinquenti comuni. E' un aspetto importantissimo, forse ancor più importante e più nobile dell'altro, che pure è importante e nobile, poichè investe il problema stesso della nostra civiltà. Non vorrò qui fare polemiche; non pensiamo che qui ci sia un settore che abbia l'esclusiva di una civiltà e un'altro settore che abbia l'esclusiva di altra civiltà; anche perchè riteniamo che, in definitiva, non vi sono nè civiltà di oriente nè civiltà di occidente, ma che c'è una sola civiltà: la civiltà umana; una sola civiltà, che in certi luoghi splende di più ed in altri di meno. E non vorrò qui fare, come dico, affermazioni che sarebbero, d'altra parte, facilmente prevedibili data la mia posizione politica, proprio perchè non è il caso di prestarsi a polemiche; ma non vi è dubbio su ciò che è civile. E civili sono i concetti moderni che informano il diritto penitenziario, come è stato già accennato chiaramente dal collega Taormina ed anche da altri colleghi. Non vi è dubbio che tutto l'orientamento della legislazione moderna è per una pena che non deve essere una

vendetta della società, ma che può anche essere espiazione, che può essere strumento di correzione, che può essere anche strumento di difesa contro quella sorta di follia morale che è il fatto del delitto, ma che non può essere mai una vendetta.

Dovremmo tornare nella nebbia della barbarie per potere accedere a simili criteri. Qui in Sicilia, dicevo, la consapevolezza delle cause sociali del delitto non è soltanto nella coscienza degli uomini di alta cultura, degli uomini di alta saggezza, degli alti magistrati, ma è soprattutto nella coscienza del popolo, che anche per il più crudele dei banditi trova, in definitiva, l'espressione della pietà e dice: « *si consumau, si ruvinau* », è caduto in disgrazia. Il popolo comprende che quasi vi è una sorta di fatalità nella società, così come è oggi costituita, che strappa l'uomo alla normalità, alla legge morale, e lo porta quasi fatalmente al delitto. Proprio noi, in Sicilia, dobbiamo ignorare queste cose? Noi sappiamo che c'è una Sicilia che è veramente il nostro onore e il nostro vanto, una Sicilia come quella delle province di Ragusa e di Siracusa (la cosiddetta provincia « *babba* », la vecchia provincia di Siracusa, dove non vi è delinquenza, dove non avvengono i classici delitti siciliani) come gran parte della provincia di Messina, che anche essa partecipa a questo onore. Ma sappiamo anche che là dove c'è latifondismo, là dove c'è miseria, là dove c'è arretratezza, nascono i fiori maledetti del delitto, del banditismo, della mafia. Noi sappiamo, specialmente noi avvocati, ed anche i magistrati ben sanno, qual'è l'*iter criminis*, la via del delitto: si comincia dal furto campestre e, spinti dal bisogno e dalla fame, si va a finire alle forme di banditismo più efferato.

Signori colleghi, la Scozia era, più di un secolo fa, uno dei paesi a più alta criminalità. C'era una sorta di mafia scozzese; vendette, tra le famiglie ed i *clan*, peggiori di quelle sarde e corse, grassazioni, rapine, atti di banditismo, nella Scozia oggi civile.

CALTABIANO. Nella Scozia di più di un secolo fa? Nella Scozia dei quaccheri?

COLAJANNI POMPEO. Vennero le leggi sociali di Gladstone, fu industrializzato quel paese. Dopo breve tempo la Scozia non ebbe più banditi, non ebbe più grassatori ed oggi essa è talmente civile da destare l'indubbia,

la giusta ammirazione del collega Caltabiano che financo è rimasto sorpreso dal fatto che ci potesse essere stata nel passato una Scozia tanto diversa dall'attuale. E quando industrializzeremo questa nostra Sicilia, avremo eliminato una delle cause sociali della delinquenza siciliana ed avremo contribuito validamente — noi Assemblea legislativa — a rimuovere una così forte ragione della triste vergogna di questo triste retaggio che grava sul popolo della nostra Isola, che subisce le dolorose conseguenze delle attuali condizioni sociali.

Onorevole Presidente (e lei può meglio degli altri intendere, data la sua qualità di magistrato e, quindi, data la sua conoscenza del triste fenomeno della delinquenza in Sicilia), se c'è una ragione particolare perchè si istituisca la Cassazione in Sicilia e se c'è un ulteriore fondamento alla nostra richiesta di una Cassazione siciliana è proprio perchè sentiamo, tutti, il bisogno di una giustizia più vicina, più aderente alla realtà siciliana, più comprensiva del dolore, più capace di intendere le cause economiche e sociali del delitto, più capace, quindi, di realizzare l'alta missione della giustizia nelle particolari condizioni del nostro paese, della nostra Isola.

Perchè, dunque, l'Assemblea dovrebbe votare questa norma? Perchè l'Assemblea dovrebbe introdurre un criterio, un principio, che io ritengo ispirato — mi sia consentita l'espressione — a spirito di vendetta padronale? Se ciò non è, togliamo questa disposizione e così cadrà anche il nostro cattivo pensiero e la nostra parola che appare pesante. Perchè dovremmo introdurre un tale principio se nella legge della Sila non c'è, se nella legge stralcio non c'è, se nella legge generale della riforma agraria non si prevede nulla di simile? Perchè proprio in Sicilia, proprio in questa sede, dovremmo calcare la mano per aggravare anche noi il rigore della legge in questa fase particolare che, se sarà compiuta, come deve essere certamente compiuta, onorerà la nostra Assemblea? Proprio in questa sede dovremmo anche noi dare il nostro colpo perchè questo pugnale, vibrato da un destino di miseria e di dolore, penetri ancora più vivamente nella carne della gente misera, travolta, della gente vinta e perduta, che soprattutto oggi, non è più irrimediabilmente perduta, che può essere riscattata, che deve essere riscattata?

Amici miei, questo è un grande impegno per tutti noi. Ecco una proposizione sulla quale possiamo essere d'accordo, ecco una via sulla quale possiamo, dobbiamo procedere insieme. Le grandi letterature hanno espresso questa esigenza. La grande letteratura russa è diventata letteratura universale, quando ha saputo esprimere questa esigenza e l'ha saputa trasfigurare artisticamente; è una letteratura onorata e diffusa a milioni di copie. I romanzi, i libri, gli scritti di Tolstoj, a milioni di copie, vanno anche nelle case di coloro che una volta erano i *mugik*. Ma lasciamo andare. Io non vorrei fare polemica.

L'accenno del collega Castrogiovanni è certamente molto apprezzabile. Però, io devo dire al collega Castrogiovanni che Pizitola, l'assassino del bracciante di Bisacquino, è parente di gente condannatissima, ma aveva regolarmente il porto d'armi. E devo dire che i 30 contadini che insieme a me si recarono nel feudo Monaco dovrebbero essere esclusi dall'assegnazione delle terre; mentre il fratello del capobanda Turrisi è indisturbato gabelotto del feudo Monaco, e si costituirà certamente parte civile contro quei contadini e contro il modesto vostro collega che vi parla. Vi è in tutto questo, vi può essere in tutto questo, logica? Vi è logica giuridica, logica politica, vi è umanità? Evidentemente, in questa situazione così assurda e contraddittoria, non vi è dubbio che l'unica via di uscita è quella additata da noi. E io penso che noi dovremmo tutti orientarci verso questa soluzione di giustizia e di moralità.

BONFIGLIO. Altrimenti, sarebbe incostituzionale la nostra legge.

COLAJANNI POMPEO. Evidentemente, poichè peggioreremmo la legge nazionale e incorreremmo in un vizio di incostituzionalità votando una norma di questo genere. E' chiaro che crescerebbero le ragioni della nostra opposizione ad una legge che sancisse una ingiustizia siffatta. Ma, torno a dire, non dimentichiamo che, se qui si discute di riforma agraria, se qui abbiamo potuto finalmente discutere di riforma agraria, ciò è dovuto al fatto che le riforme agrarie non piovono dal cielo, non piovono dall'alto belle e confezionate, ma sono l'espressione di un travaglio profondo ed antico, sono l'espressione di esigenze popolari assai sentite, che ad un certo momento si esprimono, magari

in una forma tumultuosa, impetuosa, magari apparentemente illegale, ma che invece è legittima, perchè non è altro che una esigenza di giustizia, di moralità, un grido, un appello alla giustizia ed alla moralità, in un mondo che è assai scarso di giustizia e assai indietro nel campo delle conquiste morali.

Qui si è parlato di « fiori di giardino cristiano » e noi abbiamo detto, a proposito di questa espressione dell'onorevole Milazzo: « Se son rose fioriranno! » Ebbene, io penso che, grazie alle lotte popolari, grazie soprattutto alle lotte di coloro che dovrebbero essere esclusi — ma noi non potremmo mai sancire questa patente ingiustizia — qualche rosa nella nostra Assemblea è fiorita; ma è una rosa assai debole e delicata, che il vento del deserto di questo minacciato provvedimento, che noi dobbiamo, però, respingere a maggioranza assoluta, di questa sorta di vendetta padronale barbarica che non potrà avere ingresso nella nostra legge, disseccherebbe, impedendo qualsiasi ulteriore fioritura.

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Presidente, ritengo che si debba prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Castrogiovanni di sospendere, rinviandola anche a domani, la discussione di questa parte dell'articolo che riguarda l'esclusione dagli elenchi di quei contadini che abbiano riportato condanne per reati contro l'incolumità ed il patrimonio mediante violenza. Il problema è grave non soltanto dal punto di vista morale, politico e giuridico in senso stretto, ma dal punto di vista giuridico in senso più largo e più alto, in senso, cioè a dire, costituzionale. Noi abbiamo, come Assemblea regionale siciliana, la potestà di votare una norma in questo senso? Quando noi diciamo che si devono escludere dagli elenchi coloro che abbiano riportato certe condanne, non c'è dubbio che infliggiamo ciò che in termini tecnici di diritto penale si chiama pena accessoria; una incapacità giuridica che il codice stabilisce in seguito a certi delitti, a certi reati. Ora non c'è dubbio che il codice penale, per questi reati, non stabilisce la pena accessoria dell'incapacità giuridica di possedere, di essere esclusi da determinati elenchi

per potere diventare assegnatari di terra. Dovremmo essere, quindi, noi, Assemblea regionale siciliana, ad infliggere una pena accessoria. Ora, dal punto di vista costituzionale, l'Assemblea ha questa potestà oppure cadrebbe in un eccesso di potere, ove comminasse una simile pena accessoria? Questo è il problema secondo me più importante, che si deve esaminare per evitare eventuali impugnative da parte del Commissario dello Stato; impugnative, che potrebbero, da questo punto di vista, essere fondate.

Quindi, prego la Presidenza e i colleghi di rimandare a domani la decisione sulla parte che riguarda l'esclusione di coloro che abbiano riportato già condanne. Stasera si potrebbero mettere in votazione gli altri comma dell'articolo 32, tranne questa parte.

PRESIDENTE. La discussione è aperta sulla proposta dell'onorevole Montalbano.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Sono d'accordo che la votazione di questa parte dell'articolo 32 sia rinviata a domani, sempre che sia dichiarata chiusa la discussione sull'articolo. La mia è una contro proposta.

Voci: Perchè?

STARRABBA DI GIARDINELLI. Lo scopo è quello.

PRESIDENTE. Coloro che hanno parlato non parleranno più.

STARRABBA DI GIARDINELLI. No. Sono d'accordo, a condizione che si consideri chiusa la discussione.

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per chiarire la mia proposta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. La mia proposta tende — ed ha una certa speranza di essere accolta — a raggiungere un accordo. Io ritengo, specialmente dopo il colloquio avuto poc'anzi col Presidente della Regione, che sia possibile, entro domani, raggiungere un accordo. Quindi, mi sembra un voler mettere il carro avanti ai buoi decidere ora se si debba chiudere o meno la discussione sull'argomento.

PRESIDENTE. Data l'importanza dell'argomento, credo che sarebbe opportuno rimandare a domani la discussione.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Potremmo, intanto, votare il resto dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Montalbano.

(E' approvata)

Allora possiamo votare gli altri comma, così come proponeva l'onorevole Montalbano, tranne l'inciso, del quale potremmo occuparci domani.

Comunico che gli onorevoli Monastero, Montemagno, Franchina, Nicastro e Potenza hanno presentato il seguente comma aggiuntivo che è stato concordato anche con il Governo:

« I comuni che abbiano iscritto nei propri elenchi lavoratori non residenti nel loro territorio debbono darne comunicazione, entro cinque giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente, ai comuni in cui i lavoratori stessi risiedono al fine della esclusione dai rispettivi elenchi. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Rileggo i successivi comma quarto e quinto dell'articolo 32:

« A cura dell'amministrazione comunale le disposizioni relative alla compilazione degli

elenchi saranno rese pubbliche entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge mediante affissione nell'albo pretorio, con manifesti affissi nel territorio comunale e con altri mezzi.

Per la mancata iscrizione nell'elenco è ammesso ricorso all'Ispettore provinciale della agricoltura entro venti giorni dalla pubblicazione dell'elenco nell'Albo pretorio. L'Ispettore decide definitivamente su conforme parere del Comitato provinciale. »

Poichè nessuno chiede di parlare, li pongo ai voti.

(Sono approvati)

E' così superata l'ultima parte dell'emendamento Napoli ed altri sostitutivo dell'articolo 32, restando accantonata la parte relativa alla esclusione dagli elenchi per condanne e quella relativa all'enfiteusi.

Resta inteso, peraltro, che, come già in precedenza stabilito, i comma successivi dell'articolo 32 verranno a costituire un articolo a parte.

La discussione proseguirà nella seduta successiva.

La seduta è rinviata a domani, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 21,45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - PALERMO

ALLEGATO.

Risposte scritte ad interrogazioni.

GENTILE. — *All'Assessore all'industria ed al commercio.* — « Per conoscere a che punto trovasi la pratica per l'installazione della luce elettrica nella frazione di Gallo-doro, comune di Letojanni, provincia di Messina. » (942) (*Annunziata il 23 maggio 1950*)

RISPOSTA. — « La istanza del Comune di Letojanni, tendente ad ottenere la concessione di un contributo per l'allacciamento elettrico della frazione Gallodoro, sarà, come da assicurazione pervenuta a questo Assessorato da parte della Amministrazione degli enti locali con nota n. 5318 del 28 ottobre scorso, sottoposta all'apposita Commissione tecnico amministrativa nella prossima riunione, che avrà luogo nella prima decade del corrente mese. » (8 novembre 1950)

L'Assessore

BORSELLINO CASTELLANA.

BARBERA GIOACCHINO. — *Al Presidente della Regione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere l'assillante e tormentoso problema degli alloggi nei confronti dei dipendenti della Re-

gione, e se non ritenga opportuno predisporre, in favore dei medesimi, provvidenze analoghe a quelle praticate, nell'interesse dei propri dipendenti, dalle altre pubbliche amministrazioni, tenendo presente che per gli statali provvede l'I.N.C.I.S. » (534) (*Annunziata il 14 marzo 1949*)

RISPOSTA. — « Non mi è possibile rispondere direttamente alla interrogazione rivolta.

Tale argomento, della cui importanza e necessità sono compreso, penso debba essere trattato dall'On. Presidente della Regione dopo aver consultato l'Assessore alle finanze.

Assicuro che tratterò l'argomento con vivo interesse, non appena possibile.

Faccio, però, rilevare come anche gli impiegati della Regione dovrebbero godere, da parte dell'I.N.C.I.S., dello stesso trattamento fatto agli statali.

Mi riservo di comunicare l'esito del mio abboccamento con l'Onorevole Presidente. » (1 aprile 1949)

L'Assessore

FRANCO.